

95.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	2577	Ministro di grazia e giustizia (Trasmissione di documento).....	2576
Corte dei conti (Trasmissione di documento) .	2576	Missioni vevoli nella seduta del 12 novembre 1996	2573
Disegni di legge:		Proposte di legge:	
(Annunzio)	2573	(Annunzio)	2573
(Assegnazione a Commissione in sede referente).....	2573	(Assegnazione a Commissioni in sede referente).....	2573
Disegno di legge n. 2372:		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	2577
(Articoli)	2473	ERRATA CORRIGE	2577
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi).....	2473		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA (2372)***

—————

PAGINA BIANCA

**ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 47.**

(Delega per l'armonizzazione degli adempimenti fiscali e previdenziali in materia di lavoro dipendente).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali, per prevederne la completa equiparazione, ove possibile;

b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione, ai fini fiscali e previdenziali, delle ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente;

c) revisione e armonizzazione del criterio di imputazione del reddito di lavoro dipendente, tenendo conto per quanto riguarda i compensi in natura del loro valore normale, ai fini fiscali e previdenziali consentendo la contestuale effettuazione della ritenuta fiscale e della trattenuta contributiva;

d) semplificazione, armonizzazione e, ove possibile, unificazione degli adempimenti, dei termini e delle certificazioni dei datori di lavoro;

e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dal presente articolo e previo parere delle Commissioni di cui al comma 2.

4. L'attuazione della delega di cui al comma 1 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonché maggiori entrate nette pari a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 47.**

Sopprimerlo.

Segue compensazione n. 7.

47. 51 (48. 17).

Bono, Carlo Pace, Giovanni Pace, Pepe, Alberto Giorgetti, Berselli, Fini, Contento, Armani, Martini.

Sopprimerlo.

Ai fini della copertura si fa riferimento alla norma di rinvio a misure selettive di spesa da emanarsi entro il 31 dicembre 1996.

Segue compensazione n. 2.

47. 71 (48. 18).

Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Pepe, Alberto Giorgetti, Bono, Armani.

Al comma 1, sostituire la parola: concernenti, con la seguente: riguardanti.

47. 52 (48. 2).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, sostituire le parole: secondo i, con le seguenti: sulla base dei.

47. 53 (48. 3).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1 sopprimere la lettera a)

Conseguentemente, modificare gli importi alla tabella C legge n. 146 del 1980, articolo 36 Istituto nazionale di statistica (cap. 1184):

1997: - 210.000;

1998: - 210.000;

1999: - 210.000;

47. 54 (48. 4).

Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: revisione della definizione con la seguente: ridefinizione

47. 55. (48. 5).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per prevedere, con le seguenti: al fine di prevederne.

47. 56 (48. 6).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ove possibile aggiungere, in fine, le seguenti: nei limiti in cui quest'ultima non comporti aggravii sui costi del contribuente e/o incrementi della spesa previdenziale.

* **47. 57** (* 48. 7).

Peretti, Teresio Delfino, Bastianoni.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ove possibile aggiungere, in fine, le seguenti: nei limiti in cui quest'ultima non comporti aggravii sui costi del contribuente e/o incrementi della spesa previdenziale.

* **47. 58** (* 48. 16).

Alessandro Rubino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, modificare gli importi alla tabella C, legge n. 146 del 1980, articolo 36 Istituto nazionale di statistica (cap. 1184):

1997: - 210.000;

1998: - 210.000;

1999: - 210.000.

47. 59 (48. 8).

Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, modificare gli importi alla tabella C, legge n. 146 del 1980, articolo 36 Istituto nazionale di statistica (cap. 1184):

1997: - 210.000;

1998: - 210.000;

1999: - 210.000;

47. 60 (48. 9).

Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: valore normale con le parole: valore convenzionalmente stabilito con decreto ministeriale.

***47. 62** (* 48. 10).

Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: valore normale con le parole: valore convenzionalmente stabilito con decreto ministeriale.

***47. 63** (* 48. 15).

Alessandro Rubino, Prestigiacomo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: valore normale con le seguenti: costo specifico.

47. 64 (48. 20).

Benvenuto.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

47. 65 (48. 11).

Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

47. 66 (48. 12).

Peretti, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 3.

Segue compensazione n. 6.

47. 68 (48. 13).

Peretti, Teresio Delfino, Bastianoni, Volontè, Ostilio

Al comma 3, sostituire la parola: determinati con la seguente: stabiliti.

47. 69 (48. 14).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 4, sostituire le parole da: per gli anni 1997, nonchè fino alla fine del comma, con le seguenti: per gli anni 1997, 1998 e 1999

Segue compensazione n. 7.

47. 70 (48. 19).

Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Pepe, Alberto Giorgetti, Bono, Armani, Martini.

**ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 49.

(Trasferimenti di azienda).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 54, comma 5, riguardante le plusvalenze relative alla cessione di aziende, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. »;

b) nell'articolo 81, comma 1, riguardante l'individuazione dei redditi diversi, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

« h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche par-

ziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 54, comma 5, ultimo periodo; »;

c) all'articolo 85, che determina l'ammontare di taluni dei redditi e delle plusvalenze indicati nell'articolo 81 relativo ai redditi diversi, nel comma 2, secondo periodo, le parole: « alla predetta lettera h) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere h) e h-bis) del predetto articolo 81 ».

2. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come sostituito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, riguardante il potere dell'Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in talune operazioni economiche e finanziarie se realizzate per meri scopi elusivi, dopo la parola: « scorporo » sono inserite le seguenti: « cessione di azienda, ».

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano per le operazioni poste in essere successivamente al 30 settembre 1996.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 49.

Al comma 1, all'alinea), sostituire le parole: sono apportate con le seguenti: si apportano

49. 29 (50. 2).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: le seguenti modificazioni con le seguenti: le modificazioni seguenti.

49. 28 (50. 3).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: riguardante con la seguente: concernente.

49. 30 (50. 9).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è aggiunto con le seguenti: si aggiunge.

49. 31 (50. 10).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in fine con le seguenti: al termine.

49. 32 (50. 11).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: per causa di morte o.

49. 33 (50. 37) (ex 50. 3).

Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a familiari, aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

* **49. 35** *(50. 36) (ex 50. 2).

Pozza Tasca.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: a familiari aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

* **49. 36** *(50. 34).

Benvenuto, Repetto, Pistone, Lorenzetti.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: a familiari aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

* 49. 37 *(50. 33).

Alberto Giorgetti, Pezzoli, Contento, Franz, Landi, Fei, Nuccio Carrara, Polizzi, Zaccchera, Butti, Nicola Pasetto, Armani, Bono.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: a familiari aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

* 49. 38 *(50. 32).

Alessandro Rubino.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: a familiari aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

* 49. 39 *(50. 4).

Teresio Delfino, Peretti, Volonté, Ostilio, Bastianoni.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: a familiari aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

* 49. 40 *(50. 5).

Martinelli, Fontan.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: a familiari aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

* 49. 50 *(50. 6).

Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: a familiari aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

* 49. 51 *(50. 7).

Barral, Chiappori, Caparini, Stefani, Covre.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: a familiari aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

* 49. 52 *(50. 8).

Biocchi

All'articolo 49, nel comma 1, lettera a), è aggiunto il seguente periodo: I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.

49. 66.

La Commissione.

Al comma 1, lettera b), all'alinea, sostituire la parola: riguardante con la seguente: concernente.

49. 54 (50. 13).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera b), all'alinea, sostituire le parole: dopo la lettera h con le seguenti: successivamente alla lettera h.

49. 55 (50. 14).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera b), all'alinea, sostituire le parole: è inserita con le seguenti: si inserisce.

49. 56 (50. 15).

Pagliarini, Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: che determina con le seguenti: che stabilisce.

49. 57 (50. 16).

Pagliarini, Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, sostituire la parola: riguardante con la seguente: concernente.

49. 58 (50. 18).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, sostituire le parole: se realizzate per meri scopi elusivi con le seguenti: ove realizzate ad esclusivo scopo di elusione.

49. 59 (50. 19).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, sostituire le parole: dopo la parola con le seguenti: successivamente alla parola.

49. 60 (50. 20).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, sostituire le parole: sono inserite con le seguenti: si inseriscono.

49. 61 (50. 21).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 3, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: sono applicate.

49. 62 (50. 22).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 3, sostituire le parole: successivamente al con le seguenti: dopo il.

49. 63 (50. 23).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 settembre 1996 con le seguenti: 1 gennaio 1996.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, modificare gli importi come segue:

1997: — 50.000;

1997: — 50.000;

1998: — 50.000.

49. 64 (50. 25).

Frosio Roncalli.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di rivedere la disciplina dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, relativamente ai trasferimenti di aziende, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di una disciplina agevolata di applicazione dell'imposta per i trasferimenti, a causa di morte o a titolo gratuito, di aziende ubicate nelle zone montane e costituite da imprenditori individuali effettuati in favore di familiari del dante causa;

b) previsione, in particolare, della facoltà dell'avente causa di versare l'imposta in pagamenti dilazionati, senza interessi;

c) previsione della medesima disciplina di cui alle lettere a) e b) relativamente alla cessione di quote di società di persone;

d) subordinazione dell'applicazione della disciplina introdotta per effetto dei principi indicati nelle lettere a), b) e c) alla condizione della effettiva prosecuzione, da parte dell'avente causa dell'attività imprenditoriale relativa all'azienda dalle quote societarie trasferite per un periodo non inferiore a cinque anni.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, Tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge

n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, modificare gli importi come segue:

1997: - 20.000;

1998: - 20.000;

1999: - 20.000.

49. 65 (50. 41).

Benvenuto, Repetto, Zeller,
Brugger, Widmann, Caveri.

**ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 50.

(Determinazione del reddito di impresa).

1. All'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-bis, riguardante l'indeducibilità dei costi e delle spese relativi a taluni beni, alla lettera b), le parole: « di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 » sono sostituite dalle seguenti: « indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

b) al comma 10 dopo il primo periodo è inserito il seguente: « I limiti di deducibilità di cui al primo periodo si applicano anche alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, ad esclusione dei beni adibiti ad uso pubblico, di quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa e di quelli dati in uso promiscuo al dipendente ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di 31 dicembre 1996.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 50
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 50.

All'articolo 50, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) al comma 10 dopo il primo periodo è inserito il seguente: « I limiti di deducibilità del 50 per cento previsti per le autovetture, gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli di cui al precedente periodo si applicano anche alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, ad esclusione dei beni adibiti ad uso pubblico, di quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa e di quelli dati in uso promiscuo al dipendente.

50. 48.

Governo.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: sono apportate con le seguenti: si apportano.

50. 39 (51. 11).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: riguardante con la seguente: concernente.

50. 40 (51. 12).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sugli acquisti di beni realizzati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1997.

Segue compensazione n. 2.

50. 42 (51. 25).

Alberto Giorgetti, Pezzoli, Contento, Franz, Landi, Fei, Nuccio Carrara, Polizzi, Zacchera, Butti, Nicola Pasetto, Armani, Bono, Martini.

Al comma 2, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: sono applicate.

50. 45 (51. 13).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere con le seguenti: con decorrenza.

50. 46 (51. 14).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, dopo le parole: periodo di imposta inserire le seguenti: successivo a quello.

Segue compensazione n. 2.

50. 47 (51. 26).

Fei, Pezzoli, Landi, Zacchera, Butti, Contento, Franz, Alberto Giorgetti, Armani, Martini, Bono.

Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 3, comma 87, secondo periodo della legge 28 dicembre 1995,

n. 549 la parola: utilizzati, è sostituita dalle parole: destinati ad essere utilizzati.

Segue compensazione n. 7.

50. 03 (51. 03).

Armani, Bono

Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative destinati a riserva indivisibile).

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, sono abrogati.

2. La disposizione di cui al comma 1 non opera nei confronti delle società cooperative agricole, quelle della piccola pesca e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e loro consorzi; le banche di credito cooperativo e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci; le cooperative di garanzia fidi; le società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia dedicata alla trasformazione industriale di prodotti agricoli.

50. 04

Armani, Bono, Valensise.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti).

1. L'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 71. - *(Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti).* - 1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia assicu-

rativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; per gli enti creditizi e finanziari i cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono deducibili, alle medesime condizioni, le svalutazioni dei crediti derivanti dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

2. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprende anche la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 103-bis.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio, il limite dello 0,50 per cento può essere aumentato fino allo 0,75 per cento anche per specifici settori economici o particolari categorie di crediti.

4. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi sono deducibili, a norma dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore

nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

5. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui al comma 2 sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni del comma 4, secondo periodo, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora. ».

2. Le disposizioni attuative del presente articolo garantiscono al bilancio dello Stato maggiori entrate erariali per complessive lire 1.000 miliardi per l'anno 1997, lire 1.060 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.120 miliardi per l'anno 1999.

50. 05 (51. 02).

Alemanno, Galeazzi.

ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 51.

(Società non operative)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996, nell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente le società di comodo e la valutazione dei titoli, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operativi se

l'ammontare complessivo dei ricavi e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie; b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività; 3) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 4) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 5) alle società le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati italiani.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non

operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 3 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.

4. Se il reddito dichiarato dalle società o dagli enti che si presumono non operativi risulta inferiore a quello minimo di cui al comma 3, il reddito può essere determinato induttivamente in misura pari a quella presunta, anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante il potere di procedere ad accertamento parziale. Tale accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1. I motivi non adottati in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta ».

2. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996 nonché quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, che deliberano lo scioglimento entro il 31 maggio 1997 e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'articolo 2456 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento, sono assoggettate alla disciplina prevista dal presente articolo, a condi-

zione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 30 settembre 1996 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 1996.

3. Sul reddito d'impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 124 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento; per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, per lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere *b)* e *c)* del comma 7 dell'articolo 105 del citato testo unico sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 3 da parte della società,

al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci.

5. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 2 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuate ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

6. L'applicazione della disciplina prevista dai commi precedenti deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento.

7. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo e l'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili è ridotta al 50 per cento; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni immobili, la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri nonché per le assegnazioni di

beni di diversa natura, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni di beni di cui all'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al predetto testo unico, si applicano le imposte nella misura e con le modalità previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione, e dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale alla predetta imposta, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito la predetta addizionale regionale con l'addizionale provinciale all'imposta erariale e soppresso l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.

8. Per la dichiarazione e il versamento delle imposte sostitutive si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del liquidatore, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo ai termini per il versamento diretto dell'imposta; per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

9. Per le società e gli enti non operativi di cui al comma 1, non è ammessa al rimborso l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno che comprende l'esercizio, o la maggior parte dell'esercizio, per il quale si verificano le condizioni ivi previste.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51.

Al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: se l'ammontare complessivo dei ricavi inserire le seguenti: degli incrementi delle rimanenze;

51. 72.

Governo.

Al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, alla lettera a) dopo le parole: anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie inserire le seguenti: , aumentato del valore dei crediti;

51. 73.

Governo.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: A decorrere, con le seguenti: Con decorrenza.

51. 33 (52. 11).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: concernente con la seguente: riguardante.

51. 34 (52. 12).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: sono sostituiti, con le seguenti: vengono sostituiti.

51. 35 (52. 13).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: si considerano con le seguenti: sono considerati.

51. 36 (52. 14).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: se l'ammontare fino a: è inferiore con le seguenti: ove l'ammontare complessivo dei ricavi e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, sia inferiore.

51. 37 (52. 15).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire la parola: risultanti con le seguenti: quali risultano.

51. 38 (52. 19).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire la parola: costituiscono con la seguente: rappresentano.

51. 39 (52. 16).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: anche in locazione con le seguenti: anche se in locazione.

51. 40 (52. 17).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive e soggettive situazioni

che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma.

* **51. 41** (* 52. 9).

Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive e soggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma.

* **51. 42** (* 52. 32).

Stefani, Barral, Chiappori, Caparini, Covre.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive e soggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma.

* **51. 43** (* 52. 38).

Alessandro Rubino, Prestigiacomo.

Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: conseguimento dei ricavi aggiungere le seguenti: , di incrementi di rimanenze;

51. 74.

Governo.

Al comma 1, capoverso 1, terzo periodo, dopo le parole: 3) ai soggetti, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice,

Conseguentemente, allo stesso periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: 5-bis) alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni.

Segue compensazione n. 2.

51. 44 (52. 8).

Bono, Armani, Martini.

All'articolo 51, comma 1, capoverso 1, al terzo periodo, il numero 5 è sostituito dal seguente:

5) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani.

51. 76.

Governo.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: 5-bis) alle società che nell'anno abbiano avuto in carico almeno 10 dipendenti.

51. 62

Marzano.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: 5-bis) alle società che nell'anno abbiano avuto in carico almeno 20 dipendenti.

51. 61

Marzano.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere le seguenti parole: 5-bis. Alle società esercenti pubblici servizi di trasporto, ad impianto fisso o di navigazione aerea o marittima.

51. 75.

Governo.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: vanno assunti con le seguenti: debbono essere assunti.

51. 56 (52. 20).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: si assume con le seguenti: si considera rilevante.

51. 57 (52. 21).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sostituire la parola: risultanti con le seguenti: quali risultano.

51. 58 (52. 22).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: si presumono con le seguenti: sono presunti.

51. 59 (52. 23).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, sopprimere le parole: anche per lettera raccomandata.

51. 60 (52. 24).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, sostituire la parola: considerate con la seguente: ritenute.

51. 63 (53. 4)

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: si applica con le seguenti: è applicata.

51. 64 (53. 5)

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Segue compensazione n. 5

51. 65 (53. 2)

Pezzoli, Landi, Fei, Nuccio Carrara, Polizzi, Alberto Giorgetti, Contento, Franz, Zacchera, Butti, Nicola Pasetto, Armani, Bono.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: riguardante con la seguente: concernente

51. 66 (53. 6)

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia

Al comma 6, sostituire le parole: a pena di decadenza con le seguenti: a titolo di mero adempimento formale

51. 67 (53. 7)

Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. La delibera di scioglimento e di messa in liquidazione, nonchè quella che ne richiede la cancellazione, delle società non operative ai sensi del presente articolo, assunte in conformità al disposto di cui al comma 2, sono demandate alla competenza dell'assemblea ordinaria, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

51. 68 (53. 8)

Pezzoli, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Cuscunà, Messa, Landi, Fei, Nuccio Carrara, Alberto Giorgetti, Contento, Franz, Polizzi, Zacchera, Butti, Armani, Bono.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153, del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567/6603/6674/6675/6676/6800/7870/7871/7872/7873/7874) modificare gli importi come segue:

1997: - 300.000

1998: - 300.000

1999: - 300.000

51. 69 (57. 3)

Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 9, sostituire le parole: non è ammessa al con le seguenti: è esclusa dal

51. 71 (57. 19)

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente: ART. 51-bis - 1. Dal 1° gennaio 1997 le aliquote IVA sulle cessioni e sui consumi del gas metano, anche per usi domestici, sono perequati su tutto il territorio nazionale.

51. 013 (57. 01)

Pagliarini, Roscia, Martinelli, Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

**ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 52.

(Soppressione di agevolazioni tributarie relative alle imposte sui redditi).

1. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, è soppressa l'agevolazione tributaria, prevista dal terzo comma dell'articolo 21

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione al Mediocredito centrale S.p.A.

2. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono soppresse le agevolazioni tributarie previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 12, riguardante talune società cooperative, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie. Nel terzo comma del predetto articolo 12, le parole: « , ferme restando le disposizioni dei precedenti commi, » sono soppresse.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 52.

Al comma 1, sostituire le parole: Con decorrenza dal, con le seguenti: A decorrere dal.

52. 41 (54. 9).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, sostituire le parole: è soppressa, con le seguenti: si sopprime.

52. 42 (54. 10).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Ai fini dell'imposta locale sui redditi la società o il consorzio può applicare le deduzioni previste al comma 4 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

Alla dichiarazione annuale deve essere allegato l'elenco dei soci cui si riferiscono le deduzioni.

2-bis. La ripartizione tra i soci sotto forma di restituzione di somme quantificate in base ai rapporti mutualistici intercorsi con la società non fa decadere le cooperative e loro consorzi dai benefici fiscali. Le predette somme sono ammesse in deduzione dal reddito.

2-ter. Il terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 è abrogato.

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e disciplina del ristorno.

Segue compensazione n. 2

52. 43 (54. 6).

Alemanno.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Ai fini dell'imposta locale sui redditi la società o il consorzio può applicare le deduzioni previste al comma 4 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Alla dichiarazione annuale deve essere allegato l'elenco dei soci cui si riferiscono le deduzioni.

2-bis. La ripartizione tra i soci sotto forma di restituzione di somme quantificate in base ai rapporti mutualistici intercorsi con la società non fa decadere le cooperative e loro consorzi dai benefici fiscali. Le predette somme sono ammesse in deduzione dal reddito.

2-ter. Il terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 è abrogato.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 15 (Ministero del lavoro e della previdenza sociale), al capitolo 4032: Spese per iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione

e la diffusione dei principi cooperativi, anche attraverso corsi per operatori, nonché per la qualificazione dei dirigenti di cooperative e il pagamento di compensi e diritti di autore per pubblicazioni edite dal Ministero a scopo di divulgazione del movimento cooperativo, variare gli importi di competenza e cassa come segue:

CP: + 40.000.000.000;

CS: + 40.000.000.000.

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e disciplina del ritorno.

Segue compensazione n. 6

52. 44 (54. 7).

Teresio Delfino, Peretti, Volontè, Ostillio, Bastianoni.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n.601 del 29 settembre 1973 e l'articolo 12 della legge n.904 del 16 dicembre 1977 sono soppressi.

2 bis. Dalla soppressione delle norme di cui al comma 2 sono escluse: le società cooperative agricole, quelle della piccola pesca e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 e loro consorzi; nonché le banche di credito cooperativo e loro consorzi che rinunzino integralmente alla renumerazione del capitale dei soci; le cooperative di garanzia fidi; le società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia dedicata alla trasformazione industriale di prodotti agricoli.

Segue compensazione n. 2

52. 45 (51. 010).

Armani, Bruno, Valensise.

Al comma 2, sostituire le parole: Con decorrenza dal , con le seguenti: A decorrere dal .

52. 46 (54. 11).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 196, con le seguenti: 1° gennaio 1997.

Segue compensazione n. 2

52. 47 (54. 19).

Bono, Armani, Martini

Al comma 2, sostituire le parole: sono soppresse, con le seguenti: si sopprimono.

52. 48 (54. 12).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, sostituire la parola: riguardante, con la seguente: concernente.

52. 49 (54. 13).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione nei confronti delle cooperative e loro consorzi che esercitano attività di garanzia collettiva del credito concesso ai propri soci di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Segue compensazione n. 6

52. 50 (54. 8).

Teresio Delfino, Peretti, Volontè, Ostillio, Bastianoni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione nei confronti delle cooperative e loro consorzi che esercitano attività di garanzia collettiva del credito concesso ai propri soci di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché le banche di credito cooperativo che non distribuiscono dividendi ai soci.

Segue compensazione n. 2

52. 51 (54. 21).

Pezzoli, Alberto Giorgetti, Contento, Franz, Landi, Fei, Nuccio Carrara, Polizzi, Zaccchera, Butti, Nicola Pasetto, Armani, Bono, Martini.

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione nei confronti delle cooperative e loro consorzi che esercitano attività di garanzia collettiva del credito concesso ai propri soci di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Segue compensazione n. 2

52. 52 (54. 20).

Bono, Armani, Martini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. - abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

52. 53 (54. 1). (id. 54.17.)

Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 53.

*(Rivalutazione delle rendite
dei terreni e dei fabbricati).*

1. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5

per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la percentuale di rivalutazione del 5 per cento di cui al comma 1 può essere elevata al 10 per cento.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 2 i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996;

b) per quanto riguarda le altre imposte, agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertes e alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 1997.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 53.

*Sopprimerlo.***Segue compensazione n. 2****53. 9** (55. 12).

Bono, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Berselli, Fini, Contento, Armani.

Sopprimerlo.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, tabella C, modificare gli importi come segue:

legge n. 146 del 1980 (legge finanziaria 1980), articolo 36 (cap. 1184):

1997: - 20.000;
1998: - 20.000;
1999: - 20.000.

legge n. 163 del 1985 e articolo 24 comma 7 della legge 153 del 1994 (capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1998: - 20.000;
1999: - 20.000.

legge n. 951 del 1977 (cap. 7502):

1998: - 267.000;
1999: - 64.000.

Segue compensazione n. 6**53. 10** (55. 35).

D'Alia, Teresio Delfino, Peretti, Ostillio, Volontè, Bastianoni.

*Sopprimerlo.***Segue compensazione n. 9****53. 11** (55. 36).

D'Alia, Peretti, Teresio Delfino, Volontè, Ostillio, Bastianoni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55 - 1. Le spese per acquisto di beni e servizi dello Stato e di tutte le pubbliche amministrazioni destinati all'utilizzazione di mezzi di trasporto e di apparati telefonici fissi e mobili sono ridotte, per l'anno 1997 del 20 per cento rispetto ai relativi stanziamenti del bilancio per il 1996 e di un ulteriore 20 per cento negli esercizi successivi. Le restanti spese per l'acquisto di beni e servizi sono ridotte, a partire dal 1997 dell'1 per cento rispetto al 1996 e di un ulteriore 1 per cento a partire dal 1998.

2. Le spese di rappresentanza dello Stato e di tutte le pubbliche amministrazioni sono ridotte, per il 1997, del 20 per cento rispetto ai relativi stanziamenti di bilancio per il 1996 e di un ulteriore 20 per cento a partire dal 1998.

3. I fondi riservati a disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, del Capo della polizia, dei Prefetti e degli Ufficiali delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, sono ridotti, per il 1997 del 20 per cento rispetto ai relativi stanziamenti di bilancio per il 1996 e di un ulteriore 20 per cento per gli esercizi successivi.

4. Le spese per studi, indagini e consulenze, disposti dallo Stato e dagli altri enti pubblici, non possono superare nell'anno 1997 e negli esercizi successivi, il 60 per cento di quelle effettivamente erogate allo stesso titolo nell'anno 1996 ed il 40 per cento negli esercizi successivi.

5. Le predette disposizioni devono assicurare complessivamente economie pari almeno a lire 1.594 miliardi nel 1997, a lire 1.900 miliardi nel 1998 e a lire 1.400 miliardi nel 1999.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, modificare gli importi come segue:

1997: - 200.000;

1998: - 500.000;

1999: - 300.000.

53. 12 (55. 83).

Taradash, Marzano, Tremonti, Armani, Valensise, Teresio Delfino, Peretti, Bono.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano all'unico immobile posseduto ed adibito ad uso di abitazione principale.

Segue compensazione n. 1

53. 27 (55. 34).

Teresio Delfino, Peretti, Bastianoni, Volontè, Ostillio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano all'unico immobile posseduto ed adibito ad uso di abitazione principale.

Segue compensazione n. 2

53. 28 (55. 19).

Alberto Giorgetti, Pezzoli, Contento, Franz, Landi, Fei, Nuccio Carrara, Polizzi, Zaccchera, Butti, Nicola Pasetto, Armani, Bono.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano all'immobile posseduto ed utilizzato esclusivamente per l'esercizio di imprese commerciali, arti o professioni.

Segue compensazione n. 1

53. 13 (55. 32).

Teresio Delfino, Peretti, Bastianoni, Ostillio, Volontè.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano all'immobile posseduto ed utilizzato esclusivamente per l'esercizio di imprese commerciali, arti o professioni.

Segue compensazione n. 2

53. 14 (55. 17).

Alberto Giorgetti, Pezzoli, Contento, Franz, Landi, Fei, Nuccio Carrara, Polizzi, Zaccchera, Butti, Nicola Pasetto, Armani, Bono.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, deliberata dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non può essere superiore al cinque per mille, ovvero al sei per mille per straordinarie esigenze di bilancio.

Segue compensazione n. 2

53. 15 (55. 18).

Bono.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La rivalutazione delle rendite catastali di cui al comma 1 non si applica alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che ne è proprietaria, o titolare del diritto di usufrutto, uso od abitazione, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, AC 2371, tabella A, Presidenza

del Consiglio dei ministri, *modificare gli importi come segue:*

1997: — 840.000;
1998: — 840.000;
1999: — 840.000.

alla medesima Tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1997: — 360.000;
1998: — 402.000;
1999: — 282.000.

alla Tabella C, Ministero del tesoro, legge n.910 del 1986: Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987), articolo 8, comma 14: Fondo sanitario Nazionale di parte corrente (cap. 5941), modificare gli importi come segue:

1997: — 1.680.000;
1998: —
1999: —

53. 16 (55. 101).

Benvenuto, Agostini, D'Amico, Repetto, Pistone, De Benetti, Piscitello.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 34, comma 4-*quater*, le parole: « un milione di lire » sono sostituite dalle seguenti: « unmilionecentomila lire ».

Conseguentemente nell'A.C. 2371/A nella tabella A:

modificare l'accantonamento di segno negativo per incremento di entrate tributarie come segue Ministero delle finanze (in milioni di lire):

1997: — ;
1998: — 271.000;
1999: — 155.000.

Modificare la nota (b) in calce allo stesso accantonamento, come segue:

accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (b) per i seguenti importi: 1997: 252.780; 1998: 271.000, 199: 155.000;

Sull'accantonamento di segno positivo relativo al Ministero del tesoro apporre la nota (b) sugli importi relativi al 1998 ed al 1999.

Modificare la nota (b) in calce alla pagina come segue:

accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (b) per i seguenti importi: 1997: 252.780, 1998: 271.000, 1999: 155.000;

53. 56.

Governo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 38 del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sostituito dal seguente: "ART. 38 - 1. Per la unità immobiliari ad uso di abitazione possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei familiari fiscalmente a suo carico o all'esercizio di arti e professioni o ad imprese commerciali da parte degli stessi, il reddito è aumentato del 300 per cento qualora dette unità risultino non locate per almeno sei mesi nel periodo di imposta considerato.

2. L'aumento di cui al comma precedente non si applica:

a) alle unità immobiliari di nuova costruzione, sino alla data di rilascio del certificato di abitabilità, o in mancanza, sino alla data in cui sono divenute abitabili;

b) alle unità immobiliari dichiarate inagibili;

c) alle unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento;

d) alle unità immobiliari site nei comuni con meno di 5000 abitanti e nei comuni montani.

53. 29 (55. 11).

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, al diseno di legge 2371, tabella C, Ministero del tesoro legge 146 del 1980: disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (Cap. 4543) variare gli importi come segue:

1997: - 50.000;

1998: - 54.000;

1999: - 50.000.

53.17 (55. 57).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo, Rodeghiero.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione n. 2

53. 18

Bono, Valensise, Armani.

Sopprimere il comma 2

Segue compensazione n. 2

53. 30 (55. 20).

Losurdo, Poli bortoni, Aloj, Nuccio Carrara, Enzo Caruso, Fino, Franz.

Al comma 2, sostituire le parole Fino alla data di con le parole In attesa della.

53.19. (55. 87).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 2, sostituire le parole: entrata in vigore delle nuove tariffe con le seguenti: revisione degli estimi.

53. 20 (55. 88).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 2, sostituire le parole: d'estimo con la parola: estimative.

53. 21 (55. 89).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 2, dopo le parole: sui redditi aggiungere le seguenti: delle persone fisiche e giuridiche.

53. 22 (55. 90).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 2, sostituire le parole: i redditi dominicali con le seguenti: le tariffe relative ai redditi dominicali.

53. 23 (55. 91).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 2, sostituire la parola: agrari con le seguenti: e le tariffe relative ai redditi agrari.

53. 24 (55. 92).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 2, sostituire le parole: sono rivalutati con le seguenti: sono temporaneamente aumentati.

53. 25 (55. 93).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 2, sostituire la parola: rispettivamente con le seguenti: in misura.

53. 26 (55. 94).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 2, sostituire le parole: 80 per cento e del 70 per cento con le seguenti: 15 per cento e del 5 per cento.

Segue compensazione n. 5

53. 31 (55. 24).

Franz, Losurdo, Poli Bortone,
Aloi, Nuccio Carrara, Caruso,
Fino.

Al comma 2, sostituire le parole: 80 per cento e del 70 per cento con le seguenti: 25 per cento e del 15 per cento.

Segue compensazione n. 2

53. 33 (55. 21).

Franz, Losurdo, Poli Bortone,
Aloi, Nuccio Carrara, Caruso,
Fino.

Al comma 2, sostituire le parole: 80 per cento e del 70 per cento, con le parole 30 per cento e 20 per cento.

Segue compensazione n. 2

53. 32 (0. 55. 109. 1).

Poli Bortone

Al comma 2, sostituire le parole: 80 per cento e del 70 per cento con le seguenti: 35 per cento e del 25 per cento.

Segue compensazione n. 2

53. 34 (55. 26).

Franz, Losurdo, Poli Bortone,
Aloi, Nuccio Carrara, Caruso,
Fino.

Al comma 2, sostituire le parole: del 80 per cento e del 70 per cento con le seguenti: del 40 per cento e del 30 per cento.

Segue compensazione n. 7

53. 35 (0.41.41.1).

Poli Bortone, Lo Presti.

Al comma 2, sostituire le parole: del 80 per cento e del 70 per cento con le seguenti: del 55 per cento e del 45 per cento.

Segue compensazione n. 7

Conseguentemente dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — (Assoggettamento a tassazione degli uffici di società cooperative destinati a riserva invisibile). — 1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n.601 del 29 settembre 1973 e l'articolo 12 della legge n.904 del 16 dicembre 1977 sono soppressi.

2. Dalla soppressione di tali norme sono escluse: le società cooperative agricole, quelle della piccola pesca e le cooperative sociali di cui all'allegata legge 8 novembre 1991, n.381 e loro consorzi: nonchè le banche di credito cooperativo e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci: le cooperative di garanzia fidi: le società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia dedicata alla trasformazione industriale di prodotti agricoli.

53. 37 (0.41.41.2)

Marzano, Pagliuca, Poli Bortone,
Bono.

Al comma 2, sostituire le parole: 80 per cento e del 70 per cento con le seguenti: 45 per cento e del 35 per cento.

Segue compensazione n. 2

53. 36 (55. 23).

Franz, Losurdo, Poli Bortone,
Aloi, Nuccio Carrara, Caruso,
Fino.

Al comma 2, sostituire le parole: 80 per cento e del 70 per cento con le seguenti: 55 per cento e del 45 per cento.

Segue compensazione n. 2

53. 57 (55. 25).

Franz, Losurdo, Poli Bortone, Aloï, Nuccio Carrara, Caruso, Fino.

Al comma 2, sostituire le parole: 80 per cento e del 70 per cento con le parole: 56 per cento e del 46 per cento.

Segue compensazione n. 2

53. 38

Bono, Valensise, Armani.

Al comma 2, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 60 per cento.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995, (capp. 7504, 7527) variare gli importi come segue:

1997: - 30.000;
1998: - 30.000;
1999: - 30.000.

53. 39 (55. 86).

Pittino, Anghinoni, Dozzo, Lembo.

Al comma 2, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 (capp. 7504, 7527) variare gli importi come segue:

1997: - 120.000;
1998: - 120.000;

1999: - 120.000.

53. 40 (55. 84).

Pittino, Anghinoni, Dozzo, Lembo.

Al comma 2, sostituire le parole: L'incremento con le seguenti: L'aumento.

53. 41. (55. 95).

Pittino, Anghinoni, Dozzo, Lembo.

Al comma 2, dopo le parole: L'incremento aggiungere la parola: non.

53. 42. (55. 96).

Pittino, Anghinoni, Dozzo, Lembo.

Sopprimere il comma 3.

Segue compensazione n. 2

53. 43. (55. 15).

Losurdo, Poli Bortone, Aloï, Nuccio Carrara, Caruso, Fino, Franz, Bono, Armani.

Al comma 3, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Segue compensazione n. 2

53. 44. (55. 27).

Losurdo, Poli Bortone, Aloï, Carrara Nuccio, Caruso, Fino, Franz, Bono.

Al comma 3, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente al disegno di legge 2371, tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995, agenzia spaziale italiana (Capp. 7504, 7527) variare gli importi come segue:

1997: - 30.000;

1998: — 30.000;

1999: — 30.000.

53. 45. (55. 85).

Pittino, Anghinoni, Dozzo, Lembo.

Al comma 3 sostituire le parole: 25 per cento, con le seguenti: 10 per cento.

Segue compensazione n. 7

Conseguentemente dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — (Assoggettamento a tassazione degli uffici di società cooperative destinati a riserva invisibile). — 1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 e l'articolo 12 della legge n. 904 del 16 dicembre 1977 sono soppressi.

2. Dalla soppressione di tali norme sono escluse: le società cooperative agricole, quelle della piccola pesca e le cooperative sociali di cui all'allegato 8 novembre 1991, n. 381 e loro consorzi: nonchè le banche di credito cooperativo e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci: le cooperative di garanzia fidi: le società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia dedicata alla trasformazione industriale di prodotti agricoli.

53. 46 (0.41.41.2)

Armani, Bono, Valensise.

Al comma 3, sostituire le parole: L'incremento con le seguenti: L'aumento.

53. 47 (55. 98).

Pittino, Anghinoni, Dozzo, Lembo.

Al comma 3, dopo le parole: L'incremento aggiungere la parola: non.

53. 48 (55. 97).

Pittino, Anghinoni, Dozzo, Lembo.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: per quanto riguarda le, con le seguenti: relativamente alle.

53. 49 (55. 41).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: a decorrere dal, con le seguenti: con decorrenza dal.

53. 50 (55. 42).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

53. 51 (55. 69).

Faustinelli, Molgora, Ballaman, Bagliani, Frosio Roncalli.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: per quanto riguarda le, con le seguenti: relativamente alle.

53. 52 (55. 43).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: scritte private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione con le seguenti: scrittura privata autenticata, scrittura non autenticata presentata per la registrazione.

53. 53 (55. 82).

Borghezio, Gambato, Signorini, Copercini.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: scritte private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione con le seguenti: scritte private autenticate, scritte private non autenticate presentate per la registrazione.

53. 54 (55. 102).

Borghezio, Gambato, Signorini, Copercini.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: a decorrere dal, con le seguenti: con decorrenza dal.

53. 55 (55. 44).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 54.

(Norme in materia di imposta comunale sugli immobili).

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 6 - (Determinazione delle aliquote e dell'imposta). — 1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4 ».

2. Per l'anno 1997, la delibera di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 1 del presente arti-

colo, deve essere adottata entro il 15 aprile 1997.

3. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 8 - (Riduzioni e detrazioni dall'imposta). — 1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Per gli immobili costruiti e non ancora venduti costituenti « magazzino », delle società di costruzione, l'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille.

2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità

immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari».

4. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.

5. Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 54

Sopprimere il comma 1.

Segue compensazione n. 2

54. 24.

Bono, Valensise, Armani.

Al comma 1 capoverso 2, sostituire le parole: 7 per mille, con le seguenti: 6 per mille.

Segue compensazione n. 10

54. 25.

Teresio Delfino, Peretti, Lucchese, Marinacci.

Al comma 1 capoverso 2, sopprimere le parole da: e può, sino alle seguenti: non locati.

54. 26.

Teresio Delfino, Peretti, Lucchese.

All'articolo 54 al comma 1, dopo il punto 3, inserire il seguente:

3-bis. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, nella legge 24 ottobre 1996, n. 556.

54. 37.

La Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole: 15 aprile 1997, con le seguenti: 28 febbraio 1997.

54. 27.

Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ove il proprietario dell'alloggio segnali al comune l'impossibilità di locare l'immobile per insufficienza di domanda, il proprietario dell'immobile stesso è esentato dal pagamento della maggiore imposta previa attestazione del comune di residenza.

54. 28.

Fronzuti, Galati, Delfino Teresio, Peretti.

Al comma 3, capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'inagibilità o inabitabilità è dichiarata dal proprietario che allega perizia tecnica giurata avanti il giudice di pace.

54. 29.

Saraca.

Al comma 3, capoverso 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai

sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

54. 30.

Teresio Delfino, Peretti, Lucchese, Fabris, Galati, Bastianoni.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, capoverso 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Sono esclusi dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria A.C. n. 2371-A, all'articolo 2 comma 3, alla tabella C, alla voce Ministero dell'università e della ricerca scientifica, legge 951 del 1977, articolo 11, contributo al CNR, modificare gli importi come segue:

1997: - 32.000;
1998: - 32.000;
1999: - 32.000.

Pertanto al disegno di legge finanziaria A.C. n. 2371-A, all'articolo 2 comma 3, alla tabella C alla voce Ministero dell'interno - Decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 34 comma 3, apportare le seguenti variazioni:

1997: + 32.000;
1998: + 32.000;
1999: + 32.000.

54. 31.

Radice, Saraca, Bruno Donato, Russo, Scajola, Stradella, Bianchi Vincenzo, Errigo, Cascio.

All'articolo 54, comma 3, capoverso 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

54. 38.

La Commissione.

Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole: può essere stabilita con le seguenti: è stabilita.

54. 32.

Teresio Delfino, Peretti, Lucchese, Fabris, Galati, Bastianoni.

All'articolo 54 al comma 3, punto 4, aggiungere le seguenti parole: , nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari.

54. 39.

La Commissione.

Al punto 4 del comma 3 dell'articolo 54 (ICI) aggiungere il seguente periodo: Le disposizioni del presente articolo possono inoltre essere applicate alle unità immobiliari riferite ad alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, nonché a quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale.

54. 36.

La Commissione.

Al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole: e i suoi familiari con le seguenti: o suoi familiari.

54. 33.

Saraca.

Sopprimere il comma 4.

54. 34.

Saraca.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento non risulti aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L'ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune.

54. 35.

Giancarlo Giorgetti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

**ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 56.

*(Delega in materia
di imposta sul valore aggiunto).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di imposta sul valore aggiunto, in conformità alla normativa comunitaria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della soggettività passiva d'imposta, con riguardo, anche in funzione antielusiva, alle attività economiche rilevanti agli effetti del tributo;

b) revisione della disciplina delle detrazioni d'imposta e delle relative rettifiche, escludendo il diritto di detrazione per gli acquisti di beni e servizi utilizzati esclusivamente per operazioni non sog-

gette all'imposta, eccettuate quelle cui le norme comunitarie ricollegano comunque il diritto alla detrazione;

c) revisione dei regimi speciali o particolari o che comunque derogano agli ordinari criteri di applicazione del tributo, al fine di assicurare una maggiore aderenza della determinazione della base imponibile e delle detrazioni ai risultati derivanti dall'applicazione del regime ordinario;

d) revisione della disciplina nelle ipotesi di ritardo da parte del contribuente nell'invio della documentazione richiesta ai fini dell'effettuazione del rimborso.

2. Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dal presente articolo e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. L'attuazione della delega prevista dal comma 1 deve assicurare l'assenza di oneri aggiunti o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonché maggiori entrate nette pari a lire 500 miliardi per l'anno 1998 e a lire 600 miliardi per l'anno 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 56.

Sopprimerlo.

Segue compensazione n. 8

56. 30 (58. 17).

Peretti, Teresio Delfino.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sono utilizzate fino alla concorrenza di 500 miliardi nel 1998 e 600 miliardi nel 1999 le entrate derivanti dalle norme seguenti:

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli enti impositori diversi dallo Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai dieci milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al dieci per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicato una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al venti per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi fino al 31 dicembre 1998;

le parole: « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole: « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « direzioni regionali delle entrate ».

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997.

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in dieci rate, indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di leggi finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di leggi non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (es. tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma 9, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi degli articoli 67, 68, 69 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988, si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso del decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

56. 31 (58. 29).

Taradash, Tremonti, Armani,
Valensise, Teresio Delfino,
Peretti, Bono.

Sopprimerlo.

Segue compensazione n. 2

56. 32 (58. 8).

Giovanni Pace, Carlo Pace, Con-
tento, Antonio Pepe, Gian-
carlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi, con le parole: entro nove mesi.

56. 46.

Governo.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: Il Governo fino a: in materia con le seguenti: Il Governo è delegato a proporre, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più disegni di legge in materia.

56. 33 (58. 6).

Molgora, Ballaman, Bagliani,
Faustinelli, Frosio Roncalli,
Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: dodici con la seguente: dieci.

56. 34 (58. 31).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Segue compensazione n. 8

56. 35 (58. 16).

Peretti, Teresio Delfino.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiun-
gere la seguente:*

*a-bis) revisione dei presupposti og-
gettivi dell'imposta, relativamente alle ces-
sioni di beni, escludendo quelli per i quali
non è stata operata la detrazione dell'im-
posta al momento dell'acquisto; .*

Segue compensazione n. 2

56. 36 (58. 10).

Bono, Armani.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiun-
gere la seguente:*

*a-bis) revisione dei presupposti og-
gettivi dell'imposta, relativamente alle ces-
sioni di beni, escludendo quelli per i quali
non è stata operata la detrazione dell'im-
posta al momento dell'acquisto; .*

Segue compensazione n. 8

56. 37 (58. 18).

Peretti, Teresio Delfino, Bastia-
noni, Volontè, Ostillio.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Segue compensazione n. 8

56. 38 (58. 15).

Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Segue compensazione n. 8

56. 39 (58. 14).

Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: revisione con la seguente: riforma.

56. 40 (58. 32).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

56. 41 (58. 13).

Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) revisione e imposizione del pagamento dell'Iva e delle accise, da parte dei fornitori, ai propri clienti entro trenta giorni dalla data di diritto della merce.

56. 42 (58. 33).

Armani, Bono, Valensise.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) allineamento dell'Iva zootecnica alla media europea con riduzione dal 16 per cento al 10 per cento.

Segue compensazione n. 2

56. 43 (58. 11).

Aloi, Nuccio Carrara, Caruso,
Fino, Franz, Losurdo, Poli
Bortone, Bono, Armani.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) revisione della disciplina di regime differenziato dell'aliquota per il gas metano, con conseguente eliminazione della incostituzionale disparità attualmente in vigore sul territorio nazionale.

56. 44 (58. 25).

Cavaliere.

Al comma 4, sostituire le parole da: per l'anno 1997 fino alla fine del comma con le seguenti: per gli anni 1997, 1998 e il 1999.

Segue compensazione n. 2.

56. 45 (58. 9).

Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.

ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE ENTRATE ERARIALI

ART. 57.

(Agevolazioni in materia di regolarizzazione delle società di fatto).

1. Le società di fatto di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, esistenti alla data del 19 febbraio 1996 possono regolarizzarsi in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile, secondo le procedure e con le agevolazioni previste dal presente articolo, entro il 30 giugno 1997.

2. Entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell'atto di regolarizzazione gli amministratori della società richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese a norma degli articoli 2188 e seguenti del codice civile, dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e delle relative norme di attuazione.

3. Gli atti posti in essere ai fini della regolarizzazione delle società di fatto sono esenti da ogni tributo.

4. In luogo delle imposte di cui al comma 3 è dovuta una imposta sostitutiva

di lire unmilione cinquecentomila se nella situazione patrimoniale della nuova società figurano beni immobili o beni mobili iscritti o iscrivibili nei pubblici registri ovvero di lire un milione se detti beni non figurano.

5. Il patrimonio della società è quello risultante dalla situazione patrimoniale esistente alla data della regolarizzazione, da allegare all'atto, redatto sulla base delle scritture contabili obbligatorie anche se ai soli fini fiscali o, in mancanza, di documenti aventi data certa. Nella situazione patrimoniale è consentito comprendere anche i beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri, o loro quote, comunque utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'impresa societaria ancorché intestati ai soci o ad alcuno di essi, purché trasferiti alla società al momento della regolarizzazione. Ai fini della situazione patrimoniale per i beni non risultanti dalle scritture obbligatorie il valore è determinato secondo i criteri indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. Resta escluso il giudizio di congruità dei valori di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sempre che vengano mantenuti i valori dichiarati ai fini tributari.

6. Agli stessi atti non sono applicabili le imposte fisse previste dall'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti da produrre al Pubblico registro automobilistico ai fini della trascrizione della proprietà degli automezzi in capo alla società regolarizzata sono esenti dall'imposta di bollo.

7. L'atto di regolarizzazione può essere stipulato con sottoscrizione dei contraenti autenticata da parte di pubblico ufficiale incaricato dal sindaco del comune ove ha sede la società, ai sensi

e con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con gli effetti degli articoli 2702 e seguenti del codice civile.

8. Il comune presso il quale viene effettuata l'autenticazione delle sottoscrizioni di cui al comma 7 può applicare uno specifico tributo, nella misura massima di lire duecentocinquantomila, in luogo degli ordinari diritti o tributi.

9. Gli incrementi dei valori degli immobili, compresi nei patrimoni delle società regolarizzate verificatisi fino al 31 dicembre 1992, ai sensi della presente legge, non sono soggetti all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

10. Le plusvalenze patrimoniali dichiarate o accertabili per effetto della regolarizzazione della società di cui al comma 1, non rilevano agli effetti delle imposte sui redditi, sempre che vengano mantenuti i valori dichiarati ai fini tributari e, se rilevate ed accantonate in speciali fondi di bilancio, non sono soggette ad imposizione fintanto che non vengono distribuite.

11. Le regolarizzazioni di cui al comma 1 costituiscono titolo e danno diritto alla voltura a favore della società risultante dalla regolarizzazione stessa, delle autorizzazioni, licenze, concessioni, trascrizioni e simili, intestate, alla data della regolarizzazione, alla società preesistente o ad uno o più dei soci, nonché alle iscrizioni in albi, registri ed elenchi previsti dalla legge.

12. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli adempimenti previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le detrazioni di cui all'articolo 19 dello stesso decreto, effettuate dai soci delle società di fatto, in relazione all'attività della società medesima, anteriormente alla regolarizzazione di cui al presente articolo, si considerano effettuate dalla società risultante dalla regolarizzazione medesima.

13. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e

soprattasse corrisposte prima della data di entrata in vigore della presente legge.

14. La regolarizzazione non costituisce realizzo di plusvalenze né di valore di avviamento.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 57.

L'articolo 57 è sostituito con il seguente:

ART. 57.

(Agevolazioni in materia di regolarizzazione delle società irregolari o di fatto).

1. Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 19 febbraio 1996 possono essere regolarizzate, entro il 30 giugno 1997, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste nel presente articolo.

2. L'atto di regolarizzazione della società può essere stipulato con sottoscrizione dei contraenti, autenticata ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile. Per gli atti posti in essere ai fini della regolarizzazione delle società di fatto, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Il comune dove ha sede la società da regolarizzare può applicare uno specifico tributo, nella misura massima di lire 250.000, in luogo degli ordinari diritti o tributi. Il notaio rogante o autenticante, in sede di atto di regolarizzazione, verifica che sia stata pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 o provvede a riscuoterla dalle parti, versandola entro i trenta giorni successivi presso il competente ufficio del registro; verifica altresì che il tributo di cui al periodo precedente sia

stato assolto o provvede a riscuoterlo dalle parti, riversandolo entro i trenta giorni successivi alla tesoreria comunale.

3. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della regolarizzazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, ad una imposta sostitutiva, qualora il contribuente faccia contestuale richiesta, dovuta nelle seguenti misure;

a) dalle società irregolari costituite con atto scritto registrato, nonché dalle società di fatto enunciate agli effetti dell'imposta di registro e già assoggettate a detto tributo, in lire 500.000 per l'atto di regolarizzare e per la variazione nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, dei beni immobili strumentali di proprietà della società ovvero nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in nome o per conto della società;

b) dalle società di fatto, i lire 1.000.000; se nell'atto di regolarizzazione figura beni, già utilizzati dalla società, di proprietà del socio e che vengano conferiti alla società stessa, l'imposta è dovuta nella misura di lire 1.500.000 quando il conferimento ha per oggetto beni mobili scritti nei pubblici registri e nella misura di lire 3.000.000 quanto ha per oggetto beni immobili strumentali.

4. Entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto di regolarizzazione gli amministratori delle società richiedono l'iscrizione nel registro delle imposte.

5. La regolarizzazione costituisce titolo per la variazione dell'intestazione, a favore della società regolarizzata, di tutti gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione intestati, alla data della regolarizzazione, alla società preesistente ovvero ai soci, limitatamente ai beni da essi conferiti.

6. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le dotazioni e gli adempimenti disciplinati dall'articolo 19 e dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuati dai soci per l'attività esercitata dalla

società anteriormente alla regolarizzazione, si considerano effettuati dalla società regolarizzata.

7. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e soprattasse corrisposte prima all'entrata in vigore della presente legge.

8. Ai fini della regolarizzazione agli effetti fiscali, le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili alle società semplici che svolgono attività agricola, esistenti alla data del 19 febbraio 1996. Per dette società l'imposta sostitutiva è determinata nella misura di lire 500.000.

9. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 1982, n. 516, non si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società, a condizione che la stessa abbia presentato le dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e che i soci abbiano presentato le dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sui redditi, indicandovi completamente quelli riconducibili all'attività sociale.

57. 37

Governo

Sostituirlo con il seguente:

1. Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 19 febbraio 1996 possono essere regolarizzate entro il 30 giugno 1997, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro V del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste nel presente articolo.

2. L'atto di regolarizzazione della società può essere stipulato con sottoscrizione dei contraenti autenticata ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile. Qualora l'autenticazione sia effettuata dal sindaco o da un pubblico ufficiale da lui

autorizzato, il comune può riscuotere uno specifico diritto di segreteria nella misura massima di lire 250.000.

3. Gli atti posti in essere ai fini della regolarizzazione sono assoggettati, in luogo dei tributi ad essi pertinenti, ad un'imposta sostitutiva dovuta nelle seguenti misure:

a) dalle società irregolari costituite con atto scritto registrato, lire 500.000 per l'atto di regolarizzazione e per la variazione nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili strumentali di proprietà della società ovvero di quelli nel cui atto di acquisto i soci siano intervenuti in nome e per conto della società;

b) dalle società di fatto, lire 500.000 ovvero lire 1.000.000 se nell'atto figurano beni mobili iscritti nei pubblici registri ovvero lire 2.500.000 se nell'atto figurano anche beni immobili strumentali di proprietà della società.

4. Se i beni indicati nella lettera b) del comma 3 sono di proprietà del socio e vengono da quest'ultimo conferiti alla società all'atto della regolarizzazione, l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura di lire 1.000.000 se il conferimento ha per oggetto beni mobili iscritti nei pubblici registri ovvero nella misura di lire 2.500.000 se sono conferiti comunque beni immobili strumentali.

5. Entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto di regolarizzazione gli amministratori della società richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese.

6. La regolarizzazione costituisce titolo per la variazione dell'intestazione a favore della società regolarizzata, di tutti gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione intestati, alla data della regolarizzazione, alla società preesistente ovvero ai soci, limitatamente ai beni da essi conferiti.

7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le detrazioni di cui all'articolo 19

e gli adempimenti previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuati dai soci per l'attività esercitata dalla società anteriormente alla regolarizzazione si considerano effettuati dalla società regolarizzata.

8. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e soprattasse corrisposte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

9. Ai fini della regolarizzazione agli effetti fiscali, le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle società semplici che svolgono attività agricola, esistenti alla data del 19 febbraio 1996. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, non si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società, a condizione che la stessa abbia presentato la dichiarazione prescritta ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e che tutti i soci abbiano presentato la dichiarazione prescritta ai fini dell'imposta sui redditi, indicandovi completamente quelli riconducibili all'attività sociale.

57. 4 (59. 89).

Benvenuto, Repetto.

Al comma 1 sostituire le parole: Le società di fatto di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 *con le seguenti:* Le società irregolari di cui all'articolo 1, comma 5 e di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1982, n. 947 e le società di fatto.

57. 5 (59. 26).

Peretti, Teresio Delfino, Bastianoni, Volonté, Ostillio.

Al comma 1 sostituire le parole: del 19 febbraio 1996 *con le seguenti:* di entrata

in vigore della presente legge *e, conseguentemente, sostituire le parole:* 30 giugno *con le seguenti:* 31 dicembre 1997;

Segue compensazione n. 6

57. 6 (59. 33).

Teresio Delfino, Peretti, Ostillio, Volonté.

Al comma 1 sostituire le parole: entro il 30 giugno 1997 *con le seguenti:* entro il 31 dicembre 1997.

Segue compensazione n. 2

57. 7 (59. 19).

Pezzoli, Alberto Giorgetti, Contento, Franz, Landi, Fei, Nuccio Carrara, Polizzi, Zaccchera, Butti, Pasetto, Armani, Bono.

Al comma 1 sostituire le parole: entro il 30 giugno 1997, *con le seguenti:* entro il 31 dicembre 1997.

Segue compensazione n. 6

57. 8 (59. 31).

Teresio Delfino, Peretti, Bastianoni, Ostillio, Volonté.

Al comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi: Possono regolarizzarsi con le medesime procedure ed agevolazioni le società irregolari già costituite con atto registrato ma non ancora iscritte al registro delle ditte alla data del 19 febbraio 1996, le società irregolari costituite successivamente a tale data con atto debitamente registrato, nonché le altre società di fatto realmente operanti costituite con atto scritto non debitamente registrato, ma in possesso di partita IVA e di codice fiscale, esistenti alla data del 26 gennaio 1997. Dette società, dopo la data di cessazione del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20

settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni, fino alla data della loro regolarizzazione sono iscritte transitoriamente nella sezione speciale delle società semplici del registro delle imprese di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

* **57. 9** (59. 80).

Alberto Giorgetti, Pezzoli, Contento, Franz, Landi, Fei, Carrara, Polizzi, Zacchera, Butti, Nicola Pasetto, Armani.

Al comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi: Possono regolarizzarsi con le medesime procedure ed agevolazioni le società irregolari già costituite con atto registrato ma non ancora iscritte al registro delle ditte alla data del 19 febbraio 1996, le società irregolari costituite successivamente a tale data con atto debitamente registrato, nonché le altre società di fatto realmente operanti costituite con atto scritto non debitamente registrato, ma in possesso di partita IVA e di codice fiscale, esistenti alla data del 26 gennaio 1997. Dette società, dopo la data di cessazione del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni, fino alla data della loro regolarizzazione sono iscritte transitoriamente nella sezione speciale delle società semplici del registro delle imprese di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

* **57. 10** (59. 70).

Barral, Chiappori, Caparini, Stefani, Covre.

Al comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi: Possono regolarizzarsi con le medesime procedure ed agevolazioni le società irregolari già costituite con atto registrato ma non ancora iscritte al registro delle ditte alla data del 19 febbraio 1996, le società irregolari costituite suc-

cessivamente a tale data con atto debitamente registrato, nonché le altre società di fatto realmente operanti costituite con atto scritto non debitamente registrato, ma in possesso di partita IVA e di codice fiscale, esistenti alla data del 26 gennaio 1997. Dette società, dopo la data di cessazione del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni, fino alla data della loro regolarizzazione sono iscritte transitoriamente nella sezione speciale delle società semplici del registro delle imprese di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

* **57. 11** (59. 61).

Martinelli, Fontan.

Al comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi: Possono regolarizzarsi con le medesime procedure ed agevolazioni le società irregolari già costituite con atto registrato ma non ancora iscritte al Registro delle ditte alla data del 19 febbraio 1996, le società irregolari costituite successivamente a tale data con atto debitamente registrato, nonché le altre società di fatto realmente operanti costituite con atto scritto non debitamente registrato, ma in possesso di partita IVA e di codice fiscale, esistenti alla data del 26 gennaio 1997. Dette società, dopo la data di cessazione del Registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni, fino alla data della loro regolarizzazione sono iscritte transitoriamente nella sezione speciale delle società semplici del Registro delle imprese di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

* **57. 12** (59. 34).

Teresio Delfino, Peretti, Bastianoni, Ostillio, Volonté.

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Possono regolarizzarsi con

le medesime procedure ed agevolazioni le società irregolari già costituite con atto registrato ma non ancora iscritte al Registro delle ditte alla data del 19 febbraio 1996, le società irregolari costituite successivamente a tale data con atto debitamente registrato, nonché le altre società di fatto realmente operanti costituite con atto scritto non debitamente registrato, ma in possesso di partita IVA e di codice fiscale, esistenti alla data del 26 gennaio 1997. Dette società, dopo la data di cessazione del Registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni, fino alla data della loro regolarizzazione sono iscritte transitoriamente nella sezione speciale delle società semplici del Registro delle imprese di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

* 57. 13 (59. 84).

Alessandro Rubino

Al comma 4 sostituire la parola: un milione cinquecentomila con la seguente: un milione e, conseguentemente la parola: un milione con la seguente: cinquecentomila;

Segue compensazione n. 6

57. 14 (59. 90).

Teresio Delfino, Peretti, Ostillio, Volonté.

Al comma 4 sostituire le parole: o beni mobili iscritti o iscrivibili nei pubblici registri ovvero di lire un milione se detti beni non figurano con le seguenti : da volturare. Per le società che presentano una situazione patrimoniale in cui non figurano i beni indicati nel precedente periodo, l'imposta sostitutiva si applica nelle seguenti misure:

a) lire 400.000 se il valore del patrimonio risultante dalla situazione patrimoniale di cui al successivo comma 5 non è superiore a lire 50 milioni;

b) lire 700.000 se il valore risultante dalla suddetta situazione patrimoniale non è superiore a lire cento milioni o ci sono beni mobili da volturare;

c) lire 1.000.000 se il valore risultante dalla suddetta situazione patrimoniale è pari o superiore ai cento milioni, con o senza beni mobili da volturare.

Segue compensazione n. 4

57. 15 (59. 25).

Bono, Armani.

Al comma 4 sostituire le parole: o beni mobili iscritti o iscrivibili nei pubblici registri ovvero di lire un milione se detti beni non figurano con le seguenti : da volturare. Per le società che presentano una situazione patrimoniale in cui non figurano i beni indicati nel precedente periodo, l'imposta sostitutiva si applica nelle seguenti misure:

a) lire 400.000 se il valore del patrimonio risultante dalla situazione patrimoniale di cui al successivo comma 5 non è superiore a lire 50 milioni;

b) lire 700.000 se il valore risultante dalla suddetta situazione patrimoniale non è superiore a lire cento milioni o ci sono beni mobili da volturare;

c) lire 1.000.000 se il valore risultante dalla suddetta situazione patrimoniale è pari o superiore ai cento milioni, con o senza beni mobili da volturare.

Segue compensazione n. 6

57. 16 (59. 35).

Teresio Delfino, Peretti, Bastianoni, Ostillio, Volonté.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il notaio rogante o autentificante in sede di atto di regolarizzazione verifica che l'imposta sia stata pa-

gata o provvede a riscuoterla dalle parti versandola entro i trenta giorni successivi presso il competente ufficio del registro.

Conseguentemente, sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

7. Per gli atti posti in essere ai fini della regolarizzazione delle società di fatto gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.

8. Il comune presso il quale è la sede della società da regolarizzare può applicare uno specifico tributo, nella misura massima di lire duecentocinquantamila, in luogo degli ordinari diritti o tributi. Il notaio all'atto della regolarizzazione verifica che tale tributo sia stato assolto o provvede a riscuoterlo dalle parti, riversandolo entro i 30 giorni successivi alla tesoreria comunale.

57. 17 (59. 75).

D'Amico.

Al comma 5, primo periodo sostituire la parola: risultante con le seguenti: che risulta.

57. 18 (59. 41).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: comunque utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'impresa societaria,

Segue compensazione n. 6

57. 19 (59. 28).

Peretti, Teresio Delfino, Bastianoni, Volonté, Ostillio.

Al comma 7, dopo le parole: dal sindaco del comune, aggiungere le seguenti: o dal funzionario competente della camera di

commercio della circoscrizione provinciale.

57. 20 (59. 68).

Barral, Chiappori, Caparini, Stefani, Covre.

Al comma 7, dopo le parole: ove ha sede la società, aggiungere le seguenti: o da un funzionario competente della camera di commercio della circoscrizione provinciale dove ha sede la società.

57. 21 (59. 72).

Frosio Roncalli.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: L'autenticazione della sottoscrizione può essere effettuata dal funzionario competente della camera di commercio della circoscrizione provinciale ove ha sede la società.

* **57. 22** (59. 63).

Martinelli, Fontan.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: L'autenticazione della sottoscrizione può essere effettuata dal funzionario competente della camera di commercio della circoscrizione provinciale ove ha sede la società.

* **57. 23** (59. 36).

Teresio Delfino, Peretti, Bastianoni, Ostillio, Volonté

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: L'autenticazione della sottoscrizione può essere effettuata dal funzionario competente della camera di commercio della circoscrizione provinciale ove ha sede la società.

* **57. 24** (59. 24).

Bono, Armani.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: L'autenticazione della sottoscrizione può essere effettuata dal

funzionario competente della camera di commercio della circoscrizione provinciale ove ha sede la società.

* **57. 25** (59. 82).

Alessandro Rubino.

Sopprimere il comma 8.

Segue compensazione n. 2

57. 26 (59. 79).

Bono, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Berselli, Fini, Contento, Armani, Martini.

Al comma 8 sostituire la parola: duecentocinquatamila con la seguente: cinquantamila.

Segue compensazione n. 6

57. 27 (59. 91).

Teresio Delfino, Peretti, Ostillio, Volonté.

Al comma 8, sostituire le parole: lire ducentomila, con le seguenti: lire centomila.

Segue compensazione n. 6

57. 28 (59. 38).

Teresio Delfino, Peretti, Ostillio, Volonté, Bastianoni.

Al comma 8, sostituire le parole: lire duecentomila, con le seguenti: lire centomila.

Segue compensazione n. 2

57. 29 (59. 21).

Pezzoli, Alberto Giorgetti, Contento, Franz, Landi, Fei, Carrara, Zacchera, Butti, Nicola Pasetto, Armani, Bono.

Al comma 10 sostituire le parole: non rilevano, con le seguenti: sono irrilevanti.

57. 30 (59. 43).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 10 sostituire le parole: sempre che, con le seguenti: atteso che.

57. 31 (59. 44).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 11 sostituire la parola: costituiscono con la seguente: rappresentano.

57. 32 (59. 45).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Sopprimere il comma 13.

Segue compensazione n. 6

57. 33 (59. 92).

Teresio Delfino, Peretti, Ostillio, Volonté.

Al comma 13 sostituire la parola: corrisposte con la seguente: versate.

57. 34 (59. 47).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 14 sostituire le parole: non costituisce con le seguenti: non rappresenta.

57. 35 (59. 46).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

14-bis Ai fini della regolarizzazione di cui al comma 1, la prova dell'esistenza della società deve risultare da qualsiasi documento avente data certa anteriore al 19 febbraio 1996 ovvero da dichiarazione

fatta agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine di trenta giorni dal 19 febbraio 1996.

57. 36 (59. 37).

Peretti, Teresio Delfino, D'Alia, Marinacci.

**ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 58.

(Giochi e scommesse).

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai concorsi ippici in generale, di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riservate ai Ministeri delle risorse agricole, alimentari e forestali e delle finanze, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati, sulla base dei criteri fissati dallo stesso regolamento ed operanti sotto la loro diretta vigilanza.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino dell'intera materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai concorsi ippici, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali, nonché al riparto dei relativi proventi, sulla base dei principi di trasparenza ed efficienza dell'attività amministrativa.

3. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono applicate le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Con effetto dal 1° gennaio 1997, sulle scommesse al totalizzatore o a libro

o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli e ai concorsi ippici in genere, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura dell'8 per cento.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 4.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni intrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari.

7. Le disposizioni attuative del presente articolo garantiscono al bilancio dello Stato maggiori entrate nette erariali per complessive lire 1.000 miliardi per l'anno 1997, lire 1.060 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.120 miliardi per l'anno 1999.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI ALL'ARTICOLO 58 DEL DISEGNO
DI LEGGE**

ART. 58.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 58. *(Giochi e scommesse).* — 1. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse

dei cavalli e ai concorsi ippici, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315 e dal decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 496, sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati. La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai concorsi ippici, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali, nonché al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispirato ai seguenti principi:

a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l'Amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;

b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità delle disposizioni, anche comunitarie;

c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio sub-a) e assicurando il coordinamento tra le Amministrazioni;

d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'UNIRE, compatibilmente con le esigenze di acquisizione di maggiori entrate per l'erario.

3. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono applicate le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Con effetto dal 1° gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli ed ai concorsi ippici in genere, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 5 per cento. Tale aliquota è elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS è elevata al 13 per cento per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 4, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica.

6. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni intrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari.

7. Le disposizioni attuative del presente articolo garantiscono al bilancio dello Stato maggiori entrate nette erariali per complessive lire 1.000 miliardi per l'anno

1997, lire 1.060 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.120 miliardi per l'anno 1999.»

* 58. 80 (60. 87) (0. 60. 87. 5).

Galeazzi, Alemanno.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 58. (Giochi e scommesse). — 1. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315 e dal decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 496, sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati. La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1996, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali, nonché al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispirato ai seguenti principi:

a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l'Amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;

b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità delle disposizioni, anche comunitarie;

c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio sub-a) e assicurando il coordinamento tra le Amministrazioni;

d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'UNIRE, compatibilmente con le esigenze di acquisizione di maggiori entrate per l'erario.

3. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono applicate le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Con effetto dal 1° gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli ed ai concorsi ippici in genere, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 6 per cento. Tale aliquota è elevata all'8,5 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 4, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica.

6. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni intrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto

non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari.

7. Le disposizioni attuative del presente articolo garantiscono al bilancio dello Stato maggiori entrate nette erariali per complessive lire 1.000 miliardi per l'anno 1997, lire 1.060 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.120 miliardi per l'anno 1999. ».

* 58. 85 (60. 87) e (0. 60. 87. 3).

Gatto.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 58. (*Giochi e scommesse*). — 1. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315 e dal decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 496, sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati. La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1996, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali, nonché al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispirato ai seguenti principi:

a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l'Amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;

b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità delle disposizioni, anche comunitarie;

c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio sub-a) e assicurando il coordinamento tra le Amministrazioni;

d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'UNIRE, compatibilmente con le esigenze di acquisizione di maggiori entrate per l'erario.

3. In sede di prima emanazione, lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il regolamento può essere comunque emanato.

4. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono applicate le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Con effetto dal 1° gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli ed ai concorsi ippici in genere, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 4 per cento. Tale aliquota è elevata al 6 per cento per le scommesse TRIO e per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al

comma 4, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica.

7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni intrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari.

8. Le disposizioni attuative del presente articolo garantiscono al bilancio dello Stato maggiori entrate nette erariali per complessive lire 1.000 miliardi per l'anno 1997, lire 1.060 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.120 miliardi per l'anno 1999. ».

* 58. 90 (60. 87) (0. 60. 87. 1) (0. 60. 87. 2).
Bono, Valensise, Poli Bortone,
Lo Presti, Armani, Paolone,
Jacobellis, Pagliuca.

Sostituirlo con il seguente:

« ARTICOLO 58

(Giochi e scommesse).

1. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli ed ai concorsi ippici, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315 e del decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 496, sono riservate ai Ministri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi indivi-

duati. La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali, nonché al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispirato ai seguenti principi:

a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l'Amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;

b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità delle disposizioni, anche comunitarie;

c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra le Amministrazioni;

d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del ministro delle finanze, d'intesa con il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'UNIRE.

3. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono applicate le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Con effetto dal 1° gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 e successive modificazioni con l'aliquota nella misura del 5 per cento. Tale aliquota è elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS è elevata al 13 per cento per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica.

6. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici, archivistici e librari.

7. Le disposizioni attuative del presente articolo garantiscono al bilancio dello Stato maggiori entrate nette erariali per

complessive lire 1.000 miliardi per l'anno 1997, lire 1.060 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.120 miliardi per l'anno 1999.

58. 91

Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

58. 36 (60. 48).

Armani, Bono.

Sostituire i commi 1, 2 e 3, con i seguenti:

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali, di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, un decreto legislativo di riforma dell'UNIRE, di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315.

2. La riforma dell'UNIRE, di cui al comma 1 deve essere finalizzata a:

a) incentivare la collaborazione tra le regioni e l'UNIRE, al fine di accrescere ed ottimizzare le risorse legate all'allevamento ed all'incremento ippico;

b) trasferire al Ministero delle finanze la mera attività di vigilanza su giochi e scommesse relativi alle corse di cavalli ed ai concorsi ippici;

c) riformare l'inquadramento previdenziale ed assistenziale degli operatori ippici, trasferendoli nel comparto agricolo.

3. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, si applicano le norme di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315 e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni.

58. 37 (60. 75).

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Pitino, Rodeghiero.

Sostituire i commi 1, 2 e 3, con i seguenti:

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari e forestali, di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, un decreto legislativo di riforma dell'UNIRE, di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315.

2. La riforma dell'UNIRE, di cui al comma 1 deve essere finalizzata a:

a) trasferire la collaborazione tra le regioni e l'UNIRE, al fine di accrescere ed ottimizzare le risorse legate all'allevamento ed all'incremento ippico;

b) trasferire al Ministero delle finanze le competenze in materia di vigilanza su giochi e scommesse relativi alle corse di cavalli ed ai concorsi ippici;

c) riformare l'inquadramento previdenziale ed assistenziale degli operatori ippici, trasferendoli nel comparto agricolo.

3. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, si applicano le norme di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315 e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni.

58. 38 (60. 72).

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Pittino, Rodeghiero.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'articolo 1 della legge n. 315 del 1942 è sostituito dal seguente: "ART. 1. La vigilanza sulle corse dei cavalli e la vigilanza sulle attività relative all'organizzazione ed alla gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli ed ai concorsi ippici in generale, di cui alla presente legge ed al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni e integrazioni, spettano al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Ministero delle finanze, i

quali vi provvedono a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equine e degli enti ippici posti a tal fine alle dipendenze di quest'ultima".

1-bis. Con regolamento da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, si provvede al riordino dell'UNIRE e degli enti tecnici da essa vigilati.

58. 89 (60. 12).

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Olivieri.

Al comma 1, sopprimere le parole: con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

58. 39 (60. 22).

Pittino, Anghinoni, Dozzo, Lembo.

Al comma 1, sostituire le parole: Con effetto con le seguenti: A partire.

58. 40 (60. 52).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, sopprimere le parole: l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli.

58. 41 (60. 23).

Pittino, Anghinoni, Dozzo, Lembo.

Al comma 1, sostituire le parole: alle corse dei cavalli con le seguenti: alle competizioni di trotto e di galoppo.

58. 42 (60. 38).

Pittino, Anghinoni, Dozzo, Lembo.

Al comma 1, sostituire le parole: ai concorsi ippici con le seguenti: alle gare di equitazione.

58. 43 (60. 33).
Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 1, sostituire la parola: modificazioni, con la seguente: modifiche.

58. 44 (60. 53).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, sopprimere le parole: sono riservate ai Ministeri delle risorse agricole alimentari e forestali e delle finanze.

58. 45 (60. 24).
Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 1, dopo le parole: e delle finanze, i quali aggiungere le seguenti: , sentito il parere delle associazioni degli allevatori e dei proprietari, .

58. 83 (60. 83).
Scarpa Bonazza Buora.

Al comma 1, sopprimere le parole: possono provvedervi direttamente.

58. 46 (60. 25).
Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero a mezzo di enti pubblici.

58. 47 (60. 26).
Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 1, sopprimere le parole: società o allibratori da essi individuati.

58. 48 (60. 27).
Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 1, sopprimere le parole: sulla base dei criteri fissati dallo stesso regolamento ed operanti sotto la loro diretta vigilanza.

58. 49 (60. 28).
Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 1, sostituire le parole: sulla base dei, con le seguenti: in base ai.

58. 50 (60. 55).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, sostituire la parola: fissati, con la seguente: stabiliti.

58. 51 (60. 56).
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad adottare le norme di esecuzione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 315 del 1942, e successive modificazioni, provvedendo al riordino dell'intera materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli ed ai concorsi ippici, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali, nonché al riparto dei relativi proventi ai sensi della citata legge n. 315 del 1942 e sulla base dei principi di trasparenza ed efficienza dell'attività amministrativa.

58. 88 (60. 13).
Zeller, Brugger, Widmann, Ca-
veri, Detomas, Olivieri.

Al comma 2, sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.

58. 52 (60. 29).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 2, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.

58. 74 (60. 43).

Benvenuto, Repetto, Pistone, De
Benetti.

Al comma 2, sostituire le parole: relativi alle corse, con le seguenti: riguardanti le corse.

58. 53 (60. 57).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, sostituire le parole: alle corse dei cavalli con le seguenti: alle competizioni di trotto e di galoppo.

58. 54 (60. 40).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 2, sostituire le parole: ai concorsi ippici con le seguenti: alle gare di equitazione.

58. 55 (60. 30).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 2, sostituire le parole: attiene agli aspetti, con le seguenti: riguarda gli.

58. 56 (60. 58).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, sostituire le parole: nonché al riparto, con le seguenti: nonché il riparto.

58. 57 (60. 59).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 2, sostituire le parole: sulla base con le seguenti: nel rigoroso rispetto.

58. 58 (60. 39).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In sede di prima emanazione, lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il regolamento può essere comunque emanato.

58. 59 (60. 41).

Bono, Valensise, Armani, Mar-
tini.

All'articolo 58, dopo il terzo comma, aggiungere il comma 3-bis:

3-bis. Il comma 6, dell'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è sostituito dal seguente: « le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 26 novembre 1995, e legge n. 315 del 24 marzo 1992, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate ».

58. 92

La Commissione.

Sopprimere il comma 4.

Segue compensazione n. 6.

58. 86 (60. 51).

Teresio Delfino, Peretti.

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

4. Con effetto dal 1° gennaio 1997, l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli di cui al punto 9 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissata nella misura dell'8 per cento. L'accertamento, la riscossione e la liquidazione dell'imposta è affidata alla Società italiana autori editori, alle condizioni di cui alla convenzione esistente tra il Ministero delle finanze e la società stessa.

58. 87 (60. 67).

Teresio Delfino, Peretti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al punto 9 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'aliquota: « 5 per cento » è sostituita dalla seguente: « 8 per cento ».

58. 81 (60. 78).

Leccese, Scalia.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Con effetto dal 1° gennaio 1997, sulle scommesse al totalizzatore o al libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli e ai concorsi ippici in genere, l'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è dovuta con aliquota nella misura dell'8 per cento.

58. 77 (60. 82).

Acierno, Cascio.

Al comma 4, sostituire le parole: Con effetto, con le seguenti: A decorrere.

58. 60 (60. 54).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 4, sostituire le parole: relative alle corse, con le seguenti: riguardanti le corse.

58. 61 (60. 60).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 4, sostituire le parole: alle corse dei cavalli con le seguenti: alle competizioni di trotto e di galoppo.

58. 62 (60. 35).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 4, sostituire le parole: ai concorsi ippici con le seguenti: alle gare di equitazione.

58. 63 (60. 34).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 4, sostituire le parole: in luogo dell'imposta, con le seguenti: al posto del prelievo.

58. 64 (60. 61).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 4, sostituire la parola: modificazioni, con la seguente: modifiche.

58. 65 (60. 62).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 4 e dei tributi connessi è affidata dal Ministro delle finanze alla Società italiana autori ed editori, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto.

58. 79 (60. 11).

Leone, Conte.

Al comma 5, dopo le parole: 1988, n. 400, *aggiungere le seguenti:* entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

58. 66 (60. 37).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 5, sostituire le parole: sono disciplinate le modalità di *con le seguenti:* è disciplinata la.

58. 67 (60. 31).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 5, sostituire le parole: sono disciplinate, *con le seguenti:* sono regolate.

58. 68 (60. 63).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 5, sostituire le parole: della disposizione *con le seguenti:* della legge.

58. 69 (60. 32).

Pittino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sono stabiliti nuovi giochi, *con le seguenti:* sono fissati nuovi giochi.

58. 70 (60. 64).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Piergiorgio Martinelli, Apol-
loni, Roscia.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: 300 miliardi di lire, *con le seguenti:* 280 miliardi di lire, di cui 20 miliardi da destinare alla promozione del turismo giovanile attraverso gli enti di cui all'articolo 12 della legge n. 203 del 1995.

58. 76 (60. 18) (Id. a 60. 80).

Acierno.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: per il recupero e la conservazione dei beni culturali, *con le seguenti:* per il recupero, la conservazione, la valorizzazione dei beni culturali mobili e immobili.

58. 82 (60. 42).

Procacci.

Al comma 6, dopo la parola: conserva-
zione *aggiungere le seguenti:* e la fruizione.

58. 75 (60. 81) (Id. a 60. 19).

Acierno, Cascio.

*Dopo il comma 6, aggiungere il se-
guente:*

6-bis. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui al nono comma dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, ed al quarto comma dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura dell'80 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei beni culturali e ambientali, ad apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, destinato a conseguire gli scopi di cui all'ultimo periodo del comma 6.

6-ter. Sono abrogati il penultimo e l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

58. 73 (60. 45).

Benvenuto, Repetto, Piccolo,
Gambale, Pagliuca, Santori.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per l'anno 1997, in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si provvede all'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto garantendo un'adeguata presenza della raccolta nelle zone dove la domanda può essere più significativa, al fine di conseguire il maggior reddito erariale di lire 2.000 miliardi. In caso di mancanza di rivendite di generi di monopolio ordinari le nuove concessioni, fino al 10 per cento, possono gradualmente essere attribuite a rivendite speciali permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche delle avio linee ed in stazioni di servizio autostradali di ampia frequentazione.

58. 71 (60. 70).

Stefani, Barral, Chiappori, Caparini, Covre.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il comitato generale per i giochi, procede ad incrementare la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali e ad estrazione istantanea attraverso altri concessionari.

58. 72 (60. 69).

Stefani, Barral, Chiappori, Caparini, Covre.

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

« ART. 58-bis. (Allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto).

1. All'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare maggiori entrate all'Erario per l'importo di 1.500 miliardi, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in

anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che entro il 30 giugno 1997, sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio richiedenti, purché sia assicurato, nel precedente anno, a livello nazionale, un incasso medio di lire 200 milioni per ricevitoria, tenendo conto del rapporto tra la popolazione ed i punti di raccolta del gioco del lotto e garantendo la presenza del servizio nelle zone periferiche. Per conseguire tali obiettivi la distanza tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto statali, è ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale più breve. Tale requisito è soppresso con l'entrata in vigore dell'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto a tutti i rivenditori di generi di monopolio richiedenti" ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

« ART. 62-bis. (Soppressione dell'imposta sugli spettacoli per le attività di spettacolo dal vivo e per lo spettacolo cinematografico e soppressione dei vincoli nella vendita di biglietti a riduzione). — 1. L'imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, relativa alle voci di spettacolo e indicate nei numeri 1 e 4 della tabella tariffaria annessa al medesimo decreto, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1997.

2. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardante i biglietti di ingresso venduti a prezzo ridotto, è così modificato a decorrere dal 1° gennaio 1997:

ART. 20. Per i biglietti di ingresso alle attività indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella tariffaria annessa al presente decreto, venduti a prezzo ridotto per autonoma decisione dell'esercente e senza limitazioni di categorie di spettatori, e per i biglietti di ingresso venduti a prezzo

ridotto ai militari di truppa, ai ragazzi, nonché agli iscritti agli enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute, le imposte sono commisurate al prezzo pagato in misura ridotta ».

58. 01 (60. 03) (62. 04).

Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

« ART. 58-bis. (Allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto). — 1. All'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il comma 1 è sostituito con il seguente:

« 1. Al fine di assicurare maggiori entrate all'Erario per l'importo di 1.500 miliardi, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che entro il 30 giugno 1997, sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio richiedenti, purché sia assicurato, nel precedente anno, a livello nazionale, un incasso medio di lire 200 milioni per ricevitoria, tenendo conto del rapporto tra la popolazione ed i punti di raccolta del gioco del lotto e garantendo la presenza del servizio nelle zone periferiche. Per conseguire tali obiettivi la distanza tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto statali, è ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale più breve. Tale requisito è soppresso con l'entrata in vigore dell'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto a tutti i rivenditori di generi di monopolio richiedenti ».

58. 02 (60. 02).

Giancarlo Giorgetti, Molgora.

**ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 59.

(Beni immobili dello Stato).

1. Il Ministro del tesoro, al fine di attivare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, è autorizzato a sottoscrivere quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal presente articolo, mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato aventi valore significativo, nonché mediante apporti in denaro nella misura stabilita dalla citata legge n. 86 del 1994.

2. Si considerano di valore significativo gli immobili, i diritti reali su immobili, i complessi di beni e di diritti reali su immobili di valore catastale complessivo non inferiore a due miliardi di lire. In caso di inesistenza di valore catastale si fa riferimento a valori attribuiti dal competente ufficio dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fondi immobiliari di cui al presente articolo sono inizialmente apportati i beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica, inclusi in un elenco predisposto dal Ministro delle finanze, trasmesso al Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui al presente articolo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. L'elenco di cui al comma 3 comprende, tra l'altro, la descrizione dei beni e dei diritti con tutti i dati necessari alla loro individuazione e classificazione, compresi la natura, la consistenza, la destinazione urbanistica, il titolo di provenienza con la relativa certificazione catastale ed una sintetica relazione sull'attuale condizione di diritto e di fatto rilevante.

5. Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano o detengono, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni immobili dello Stato o sono titolari di diritti reali su detti immobili devono co-municare al Ministero delle finanze i dati indicati nel comma 4 entro i successivi due mesi. La mancata comunicazione comporta in ogni caso la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle finanze è autorizzato a sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per l'individuazione dei beni necessari ai fini del presente articolo.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro promuove la costituzione di una o di più società di gestione dei fondi istituiti con l'apporto dei beni e diritti di cui al presente articolo e ha facoltà di assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni nel relativo capitale. La partecipazione nella società di gestione può essere dismessa, anche gradualmente, in relazione al trasferimento delle quote di partecipazione ai fondi sottoscritte dal Ministro del tesoro mediante apporto in natura. La restante quota del capitale della società di gestione può essere sottoscritta da banche, da società di intermediazione mobiliare e da imprese assicurative, nonché da società immobiliari possedute in misura prevalente dai predetti soggetti ovvero da società immobiliari quotate in borsa.

7. Su richiesta della società di gestione e con preavviso di almeno trenta giorni, il Ministro del tesoro convoca una conferenza di servizi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per procedere all'esame dei progetti presentati in base al comma 11 dell'articolo 14-bis della citata legge n. 86 del 1994, come modificato dal presente articolo. Entro lo stesso termine devono pervenire ai soggetti chiamati a partecipare alla conferenza i progetti da sottoporre alla approvazione di quest'ultima.

8. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le condizioni di cessione delle quote dei fondi immobiliari di cui al presente articolo, nonché le modalità e le condizioni per l'emissione di titoli speciali, disciplinati dal comma 12 dell'articolo 14-bis della citata legge n. 86 del 1994, come modificato dal presente articolo, convertibili in quote dei suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle quote o il rapporto di conversione dei titoli speciali può essere fissato sulla base di un valore delle quote parametrato a quello di cui al comma 3 del predetto articolo 14-bis, riducibile nella misura massima del 30 per cento.

9. Con lo stesso decreto di cui al comma 8, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, può assegnare una quota dei titoli speciali convertibili alle imprese che vantano crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale estinzione, in misura non superiore al 30 per cento dei crediti medesimi. Le somme eventualmente già iscritte in bilancio per l'estinzione dei crediti di imposta sopra indicati sono destinate alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico.

10. Con decreto del Ministro del tesoro, a valere sui proventi della vendita di cui al comma 15, è assegnata, nello stato di previsione dell'amministrazione dello Stato che deteneva o utilizzava il bene o era titolare dei diritti conferiti nel fondo, una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo, stimato ai sensi del comma 4 dell'articolo 14-bis della citata legge n. 86 del 1994, come modificato dal presente articolo.

11. Con decreto del Ministro del tesoro, a valere sui proventi della vendita di cui al comma 15, è attribuita, ai comuni nel cui territorio ricadono i beni e i diritti indicati al comma 10, una percentuale non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del valore di cui al medesimo comma. Le somme percepite per effetto della disposizione di cui al

periodo precedente devono essere destinate al finanziamento degli investimenti, secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

12. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione che illustra i risultati ottenuti in conseguenza dell'applicazione dei commi da 1a a 11.

13. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e il comma 6 dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. I beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi di cui al presente articolo possono essere alienati direttamente dall'amministrazione finanziaria, qualunque sia il loro valore di stima, mediante asta pubblica e, qualora quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata, sulla base del miglior prezzo di mercato.

16. I procedimenti di cui al comma 15, qualunque sia il valore dei beni da alienare, sono curati dagli uffici dell'amministrazione finanziaria della provincia ove i beni o, nell'ipotesi di vendita a lotti, la maggior parte di essi, sono situati.

17. I limiti di valore previsti per l'obbligo di richiesta del parere del Consiglio di Stato sono decuplicati relativamente alle alienazioni di cui al comma 15.

18. I contratti sono approvati e resi esecutivi, rispettivamente, dal direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze per importi superiori a 2.000 milioni di lire, dal direttore centrale del demanio per importi nel limite compreso tra 600 e 2.000 milioni di lire, dai direttori delle direzioni compartimentali del territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire.

19. Il prezzo di vendita degli immobili da porre a base del pubblico incanto o dell'eventuale trattativa privata viene determinato, entro e non oltre

sessanta giorni dalla richiesta della perizia, a seguito di documentate indagini di mercato eseguite a livello locale e tenuto conto dei valori rilevati, all'attualità, dall'osservatorio del mercato dei valori immobiliari istituito presso il dipartimento del territorio.

20. Qualora ragioni di convenienza e opportunità lo richiedano, potrà essere accordata all'acquirente la rateizzazione del pagamento del prezzo, per un massimo di dieci rate.

21. In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n. 790, i funzionari che agiscono quali ufficiali roganti possono chiedere la registrazione degli atti da essi compiuti, ricevuti ed autenticati, esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento della relativa imposta da parte del soggetto contraente.

22. È abrogato l'articolo 1, comma 82, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente le cessioni dei beni immobili patrimoniali della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Ai beni immobili patrimoniali di detta Amministrazione, non occorrenti per lo svolgimento della attività produttiva e commerciale, si applicano le disposizioni generali per la gestione e la cessione del patrimonio immobiliare dello Stato.

23. L'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, introdotto dal decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, è sostituito dal seguente:

« ART. 14-bis — (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). — 1. In alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 75 per cento, da beni e diritti apportati dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo

con apporto in natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere *a), d), e), l), m), o), p), r), s-bis*), e 6, e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.

2. Ai fini del presente articolo la società di gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione, nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'articolo 13, comma 8, è determinata dal Ministro del tesoro nel limite massimo dell'1 per cento dell'ammontare del fondo.

3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i soggetti conferenti, di integrare l'apporto in natura con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del fondo nonché le modalità dell'offerta al pubblico di cui al comma 5.

4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'articolo 8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto con le modalità e le forme indicate nell'articolo 2343 del codice civile e deve contenere i dati e le notizie richiesti dai commi 1 e 4 dell'articolo 8.

5. Con modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 12, comma 3, la società di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al comma 11. L'offerta al pubblico deve concludersi entro diciotto mesi dalla data dell'ultimo

apporto in natura e comportare collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalità di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalità con cui la società di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate.

6. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 5 sono tenuti a fornire alla società di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.

7. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la società di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *a)*.

8. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 5, la società di gestione dichiara il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il quale provvederà a retrocedere i beni immobili e i diritti reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.

9. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono,

ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori a quelli attribuiti agli immobili o ai diritti reali immobiliari al momento del conferimento ai sensi del comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi rilevante ai fini dell'articolo 15.

10. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 8, è dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta sostitutiva di lire 1 milione che è liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato.

11. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione di cui al comma 3, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le determinazioni concordate nelle conferenze di servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta, e gli assensi comunque denominati, compresi quelli, ove nelle conferenze sia assicurata la presenza del comune e della regione interessati, necessari ai fini della variazione degli strumenti urbanistici. Qualora nelle conferenze non si pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimità, anche in conseguenza della mancata partecipazione ovvero della mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente convocati, le relative determinazioni sono

assunte ad ogni effetto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; il suddetto termine può essere prorogato una sola volta per non più di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre disposizioni di legge e regolamentari per la formazione degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il termine di cui al precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per poter consentire di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di gestione, al fondo, né ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.

12. Il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al comma 5, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.

13. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 12 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

14. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In

alternativa alla procedura prevista al comma 4, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della predetta legge n. 724 del 1994.

15. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 14 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché alla riduzione del debito complessivo.

16. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti locali territoriali, sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione di lavori su beni immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali territoriali conferenti dovranno effettuare anche i conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote del fondo fino a concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la banca depositaria fino alla conversione ».

24. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permutate, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454,

nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di apposito incarico a società a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) relativamente alle attività di utilizzazione e valorizzazione, nonché permuta dei beni che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si potrà procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) alla determinazione del valore dei beni provvede la società affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione è approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una commissione di congruità nominata con decreto del Ministro della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalità nel settore, su indicazione del Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato;

d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa: l'approvazione può essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle modalità di pagamento del prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma;

e) le risorse derivanti dalle procedure di alienazione e gestione dei beni sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa nella

misura massima di lire 290 miliardi nell'anno 1997, per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma. Per gli esercizi successivi la quota di riassegnazione è stabilita annualmente in sede di legge finanziaria.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 59.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Gli immobili, di cui al comma 1, che abbiano un valore catastale complessivo inferiore a due miliardi di lire, possono essere trasferiti in proprietà ai comuni nel cui territorio gli stessi beni ricadano. I comuni destinano gli immobili all'esercizio delle loro funzioni ovvero li concedono in uso, con apposite convenzioni, alle cooperative sociali e ai loro consorzi, per attività e finalità di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché alle organizzazioni non lucrative di natura sociale previste dall'articolo 80, comma 3, della presente legge.

Conseguentemente, al comma 11, aggiungere in fine le parole: , e delle attività di utilità sociale, affidandole, con apposite convenzioni, alle cooperative sociali e ai loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

59. 99 (61. 49).

Lumia, Lucà, Giannotti, Giacalone, Mangiacavallo, Piscitello.

Sopprimere il comma 6.

59. 100 (61. 35).

Teresio Delfino, Peretti, Fabris, Galati.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: ovvero da società immobiliari quotate in borsa, con le seguenti: , da società immobiliari quotate in borsa ovvero da imprese di costruzione.

59. 101 (61. 29).

Radice, Saraca, Donato Bruno, Russo, Scajola, Stradella, Vincenzo Bianchi, Errigo, Cascio.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Le società di gestione costituite in base al comma 6 sono tenute a definire con gli enti locali territoriali interessati alla valorizzazione dei beni demaniali dismessi o dismissibili contratti a termine, di cousingo o di cogestione, in virtù dei quali i predetti enti locali sono impegnati ad assolvere, entro la durata temporale dei contratti stessi, alle seguenti funzioni:

a) custodia dei beni;

b) mantenimento degli stessi;

c) esecuzione di lavori indifferibili e urgenti per la salvaguardia dei beni;

d) valutazione urbanistica dei beni dismessi e loro ricollocazione nell'ambito degli strumenti urbanistici in vigore secondo le esigenze pubbliche di assetto dell'area urbana, previa verifica delle opportune compatibilità ambientali.

6-ter). A conclusione della predetta istruttoria si provvede, a carico degli enti locali interessati, alla dichiarazione debitamente formalizzata della nuova destinazione dei beni, in base alla quale le società di gestione, d'intesa con gli enti locali, promuovono progetti di partenariato per il riuso civile degli stessi.

59. 102 (61. 36).

Teresio Delfino, Peretti, Tassone, Bastianoni, Fabris, Galati, Lucchese.

Al comma 8, le parole: comma 3, sono sostituite dalle seguenti: comma 4.

59. 130.

Governo.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: del 30 per cento aggiungere le seguenti: e del 90 per cento per quelle aventi destinazione turistica.

59. 103 (61. 5).

Acierno, Cascio.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: del 30 per cento aggiungere le seguenti: e dell'80 per cento per quelle aventi destinazione turistica.

59. 104 (61. 7).

Acierno, Cascio.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: del 30 per cento aggiungere le seguenti: e del 70 per cento per quelle aventi destinazione turistica.

59. 105 (61. 8).

Acierno, Cascio.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: del 30 per cento aggiungere le seguenti: e del 60 per cento per quelle aventi destinazione turistica.

59. 106 (61. 12).

Acierno, Cascio.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: del 30 per cento aggiungere le seguenti: e del 50 per cento per quelle aventi destinazione turistica.

59. 107 (61. 13).

Acierno, Cascio.

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per gli immobili aventi destinazione turistica.

59. 108 (61. 50) (Id a 61. 14).

Acierno, Cascio.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: , in misura non superiore al 30 per cento dei crediti medesimi aggiungere: resta salvo il diritto delle imprese creditrici di non accettare l'assegnazione degli stessi titoli.

59. 136.

La Commissionie.

Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'assegnazione dei titoli sopra indicati non è obbligatoria; può essere effettuata solo se accettata dalle imprese interessate.

59. 109 (61. 58).

Alessandro Rubino, Prestigiacomo.

Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'assegnazione dei titoli sopra indicati non è obbligatoria; può essere effettuata solo se accettata dalle imprese interessate.

Segue compensazione n. 8.

59. 110 (61. 25).

Peretti, Teresio Delfino.

I commi 10 e 11 sono sostituiti dal seguente:

10. Gli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi immobiliari di cui al comma 1, nonché i proventi derivanti dalla vendita di cui al comma 15 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro:

a) all'amministrazione dello Stato che deteneva o utilizzava i beni o era titolare dei diritti conferiti nel fondo, in

misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo medesimo, stimato ai sensi del comma 4 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal presente articolo, per il potenziamento dell'attività istituzionale;

b) al Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni nel cui territorio ricadono i beni ed i diritti indicati alla lettera a) in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai comuni devono essere destinate al finanziamento degli investimenti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

59. 131.

Governo.

Al comma 15, dopo le parole: di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: , e comunque compresi in un apposito elenco del Ministero del tesoro e del bilancio.

59. 111 (61. 17).

Michelangeli, Carazzi, Moroni, Bonato.

Sopprimere il comma 19.

Segue compensazione n. 8.

59. 112 (61. 34).

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 20 aggiungere, in fine, le parole: con cadenza bimestrale e entro venti mesi dalla stipula del contratto.

59. 113 (61. 18).

Michelangeli, Carazzi, Moroni, Bonato.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 22, sopprimere il secondo periodo.

59. 114 (61. 44).

Benvenuto, Repetto, Pistone, De Benetti.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Le amministrazioni pubbliche, che non rispondono alla normativa prevista dalla legge n. 560 del 1993, la CONSAP, le società privatizzate e quelle da loro controllate ancora titolari d'immobili per civile abitazione, procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare, con le seguenti modalità:

a) è garantito il diritto di prelazione agli inquilini o ai loro familiari conviventi sempre che siano in regola con il pagamento dei canoni di locazione al momento della presentazione della domanda di acquisto;

b) è garantito il diritto di abitazione agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. In tal caso può essere venduta a terzi esclusivamente la nuda proprietà; per famiglie di conduttori composta da ultra sessantacinquenni o con componenti portatori di *handicap*, tale limite è aumentato del 20 per cento;

c) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento il prezzo di mercato diminuito del 30 per cento, fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'ufficio tecnico erariale;

d) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati;

e) il dieci per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti

alle amministrazioni statali è versato su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

59. 115 (61. 4).

Pistone, Zagatti, Casinelli, Jervolino Russo, Scalia, Siola, Sbarbati, De Cesaris, Nardone.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 23, capoverso 1, le parole: settantacinque per cento sono sostituite delle seguenti: cinquantuno per cento e dopo le parole: diritti apportati è inserita la seguente: esclusivamente.

59. 132.

Governo.

Al comma 23, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:

3. Il regolamento deve prevedere l'obbligo, per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e sempreché il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10 per cento del valore del fondo. La liquidità derivata dagli apporti in denaro non può essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o diritti reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi del comma 1 e sempreché detti acquisti comportino un investimento non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro.

59. 133.

Governo.

Al comma 23, che sostituisce l'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, dopo il capoverso 4 è inserito il seguente:

4-bis. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-ter.

59. 134.

Governo.

Al comma 23, capoverso ART. 14-bis, comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: all'articolo 14-bis della presente legge.

59. 116 (61. 33).

Radice, Saraca, Donato Bruno, Russo, Scajola, Stradella, Vincenzo Bianchi, Errigo, Cascio.

Al comma 23, capoverso ART. 14-bis, comma 11, primo periodo, aggiungere in fine le parole: ; almeno il 10 per cento dei suddetti progetti di utilizzo degli immobili deve avere destinazione turistica.

59. 117 (61. 9) (Id. a 61. 61).

Acierno.

Al comma 23, capoverso ART. 14-bis, comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole successive a: i nulla osta, e gli assenti comunque denominati, fino alla fine del periodo.

59. 118 (61. 21).

Turrone, Scalia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 23, capoverso ART. 14-bis, comma 11, secondo periodo, sostituire le parole da: comunque denominati, fino alla fine del periodo con le seguenti: comunque denominati. Ove la decisione comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'assenso del comune interessato è presupposto indispensabile per l'assunzione della stessa.

59. 119 (61. 47).

Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, Debiasio Calimani, Fumagalli, Gerardini, Manzato, Izzo Francesca, Pittella, Pompili, Siola, Vigni.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 23, capoverso ART. 14-bis, comma 11, sopprimere il quinto periodo.

59. 120 (61. 22).

Turroni, Scalia.

Al comma 24, lettera a), dopo le parole: gestione dei beni, aggiungere le seguenti: a destinazione turistica.

59. 121 (61. 11).

Acierno, Cascio.

Al comma 24, lettera a), aggiungere in fine le parole: ; un diritto di prelazione è riservato ai Comuni nei quali i suddetti beni sono localizzati.

59. 122 (61. 10) (Id. a 61. 59).

Acierno, Cascio.

Al comma 24, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: rese necessarie dalla nuova utilizzazione.

59. 123 (61. 23).

Turroni, Scalia.

Al comma 24, lettera e), sostituire le parole: 290 miliardi con le seguenti: 465 miliardi.

59. 135.

Governo.

Al comma 24, lettera e), primo periodo, dopo le parole: di cui al presente comma, aggiungere le seguenti: e per la realizzazione di strutture ed infrastrutture militari nelle regioni in cui risulta più limitata la presenza di unità e reparti delle Forze armate, nonché per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti nelle medesime regioni, finalizzato alle esigenze operative delle Forze armate.

59. 124 (61. 1).

Romano Carratelli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

All'articolo 59, comma 24, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

f) ai fini delle permuta e delle alienazioni degli immobili da dismettere secondo gli appositi programmi, il Ministero della difesa comunica l'elenco di tali immobili al Ministero dei beni culturali ed ambientali, che si pronuncia entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine alla eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico, individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939 n. 1089, e le relative autorizzazioni si intendono rilasciate in mancanza di pronuncia espressa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta;

g) le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089, relative all'uso ed agli interventi sui beni riconosciuti di interesse storico-artistico, sono rilasciate entro il termine di centotanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Decorso tale termine, le approvazioni e le autorizzazioni si intendono rilasciate.

Avverso i provvedimenti adottati dai Soprintendenti è ammesso ricorso gerarchico da parte degli interessati al Direttore Generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, che decide sentite il competente Comitato di settore del consiglio nazionale per i beni culturali ambientali.

59. 139.

Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24-bis. Non sono apportati ai fondi di cui al presente articolo, né alienati o permutati, i beni immobiliari situati nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che sono trasferiti al patrimonio delle medesime secondo le modalità previste nei rispettivi statuti.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, alla tabella C), Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, modificare gli importi come segue:

legge n. 951 del 1977, articolo 11 (capitolo 7502):

1997: - 100.000;

1998: - 100.000;

1999: - 100.000.

legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995, (capitoli 7504 e 7527):

1997: - 200.000;

1998: - 350.000;

1999: - 400.000.

59. 125 (61. 2).

Zeller, Caveri, Brugger, Widmann, Detomas, Olivieri, Schmid, Boato.

Aggiungere in fine il seguente comma:

24-bis. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del presente articolo, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal presente articolo, di alienazione dei beni immobili e dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei medesimi fondi, secondo quanto previsto dal comma 15 del presente articolo, e di alienazione per quelli individuati dal comma 24 del presente articolo, gli enti locali territoriali possono esercitare il diritto di prelazione.

59. 126 (61. 24).

Turroni, Scalia.

All'articolo 59, aggiungere in fine il seguente comma:

24-bis. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nei territori delle regioni a statuto speciale non possono essere conferiti nei fondi di cui al presente articolo né alienati o permutati. I suddetti beni e diritti sono trasferiti al patrimonio delle rispettive regioni, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

59. 138.

La Commissione.

All'articolo 59 aggiungere il seguente comma:

24-bis. Restano salve le disposizioni speciali previste per la cessione dei beni immobili del patrimonio dello Stato e dei diritti reali sui beni immobili del medesimo patrimonio, ubicati nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

59. 137.

La Commissione.

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

24-ter. I beni già in capo alla Azienda nazionale autonoma delle strade, ente pubblico economico, strumentali alle attività dell'Ente nazionale per le strade, sono trasferiti in proprietà all'ente medesimo, con le seguenti modalità, anche agli effetti dell'articolo 2657 del codice civile:

a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'ente;

b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione generale dell'ente o dei compartimenti competenti per territorio;

c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti uffici e conservatorie delle schede di identificazione.

24-quater. Gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e predisposte dall'Ente ANAS contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2 marzo 1994, fatte salve le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.

24-quinquies. Le schede così compilate contengono l'attestazione, da parte dei dirigenti compartimentali dell'Ente ANAS competenti per territorio, che alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nelle disponibilità dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

24-sexies. L'Ente nazionale per le strade avrà cura di trasmettere con adeguata gradualità temporale copia delle schede e note di trascrizione relative ai

beni immobili al Ministero delle finanze. Il Direttore generale del Dipartimento del territorio per il Ministero delle finanze entro 60 giorni, sentito l'Amministratore dell'Ente, verificata la condizione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto il trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura.

24-septies. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse.

***59. 127** (61. 46).

Radice, Saraca, Donato Bruno, Russo, Scajola, Stradella, Vincenzo Bianchi, Errigo, Cascio.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

24-ter. I beni già in capo alla Azienda nazionale autonoma delle strade, ente pubblico economico, strumentali alle attività dell'Ente nazionale per le strade, sono trasferiti in proprietà all'ente medesimo, con le seguenti modalità, anche agli effetti dell'articolo 2657 del codice civile:

a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'ente;

b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione generale dell'ente o dei compartimenti competenti per territorio;

c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti uffici e conservatorie delle schede di identificazione.

24-quater. Gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in

ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e predisposte dall'Ente ANAS contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2 marzo 1994, fatte salve le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.

24-quinquies. Le schede così compilate contengono l'attestazione, da parte dei dirigenti compartimentali dell'Ente ANAS competenti per territorio, che alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nelle disponibilità dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

24-sexies. L'Ente nazionale per le strade avrà cura di trasmettere con adeguata gradualità temporale copia delle schede e note di trascrizione relative ai beni immobili al Ministero delle finanze. Il Direttore generale del Dipartimento del territorio per il Ministero delle finanze entro 60 giorni, sentito l'Amministratore dell'Ente, verificata la condizione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto il trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura.

24-septies. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse.

***59. 128.**

Lorenzetti, Zagatti, Bandoli, Cappella, De Biasio Calimani, Fumagalli, Gerardini, Manzato, Izzo Francesca, Pittella, Pompili, Scola, Vigni.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

24-ter. I beni già in capo alla Azienda nazionale autonoma delle strade, ente

pubblico economico, strumentali alle attività dell'Ente nazionale per le strade, sono trasferiti in proprietà all'ente medesimo, con le seguenti modalità, anche agli effetti dell'articolo 2657 del codice civile:

a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'ente;

b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione generale dell'ente o dei compartimenti competenti per territorio;

c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti uffici e conservatorie delle schede di identificazione.

24-quater. Gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e predisposte dall'Ente ANAS contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2 marzo 1994, fatte salve le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.

24-quinquies. Le schede così compilate contengono l'attestazione, da parte dei dirigenti compartimentali dell'Ente ANAS competenti per territorio, che alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nelle disponibilità dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

24-sexies. L'Ente nazionale per le strade avrà cura di trasmettere con adeguata gradualità temporale copia delle schede e note di trascrizione relative ai beni immobili al Ministero delle finanze. Il Direttore generale del Dipartimento del territorio per il Ministero delle finanze entro 60 giorni, sentito l'Amministratore dell'Ente, verificata la condizione di cui all'articolo 4 del

decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto il trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura.

24-septies. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse.

***59. 129** (61. 20).

Scalia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

**ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 60.

*(Soppressione del diritto demaniale
in materia di diritto d'autore).*

1. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni o radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1997. Non si fa luogo al recupero delle somme ancora da corrispondere e alla restituzione di quelle già corrisposte.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 60.

Sopprimerlo.

60. 88 (62. 3).

Armani, Bono, Martini.

**ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI, SEMPLIFICAZIONI DI ADEMPIMENTI FORMALI E ORGANIZZAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

ART. 61.

(Disposizioni in materia di accertamento, riscossione, sanzioni, semplificazioni di adempimenti formali e organizzazione della amministrazione finanziaria).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica, a scopo di semplificazione e di ampliamento dell'ambito applicativo, della disciplina dell'accertamento con adesione di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione dell'accertamento con adesione nei riguardi di tutti i contribuenti e di tutte le categorie reddituali, anche con riferimento ai periodi di imposta per i quali è stata prevista la definizione ai sensi degli articoli 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e 3 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449;

b) coordinamento della disciplina dell'accertamento con adesione con quella della conciliazione giudiziale, stabilendo l'identità delle materie oggetto di definizione, nonché delle cause di esclusione e ampliando il termine di impugnazione dell'atto di accertamento in caso di richiesta di definizione, tenendo anche conto della disciplina della riscossione in pendenza di giudizio;

c) regolamentazione degli effetti della definizione ai fini dell'imposta sul valore

aggiunto, stabilendo che la stessa possa riguardare anche fattispecie rilevanti ai soli fini di tale imposta e che, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, l'imposta sul valore aggiunto debba essere liquidata sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa imposta, applicando l'aliquota media determinata tenendo anche conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali;

d) possibilità di definire anche le rettifiche delle dichiarazioni basate sulla determinazione sintetica del reddito complessivo netto e quelle effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice anche a seguito di accessi, ispezioni e verifiche;

e) possibilità per i contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, di richiedere la conseguente rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'eventuale definizione;

f) previsione della possibilità di procedere alla definizione anche delle rettifiche delle dichiarazioni la cui copia sia stata acquisita nel corso dell'attività di controllo, stabilendo l'obbligo di conservazione della detta copia per i soggetti che devono tenere le scritture contabili e la loro utilizzabilità anche in sede di attestazione della situazione fiscale a fini extra-tributari;

g) previsione di un'unica procedura di definizione nei riguardi delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dei soci o associati nonché del coniuge, da effettuare presso l'ufficio competente all'accertamento nei riguardi delle società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale;

h) revisione della disciplina degli effetti della definizione, prevedendo che gli stessi si estendono anche ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle

imposte sui redditi e che è esclusa la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, tranne quelli di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 dello stesso decreto; previsione che la definizione non pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge qualora:

1) formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice ovvero riguardanti i soci, gli associati e il coniuge che effettuano la definizione con la procedura di cui alla lettera g);

2) successivamente alla definizione sia accertata l'esistenza di condizioni ostative alla definizione stessa, limitatamente agli elementi, dati e notizie di cui l'ufficio è venuto a conoscenza, o di un maggior reddito superiore al 50 per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire, ovvero sia accertato il reddito delle società od associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o delle aziende coniugali non gestite in forma societaria cui partecipa il contribuente interessato nei cui confronti è avvenuta la definizione, limitatamente alla relativa quota di reddito;

i) previsione della possibilità di effettuare i versamenti conseguenti alla definizione in forma rateale con prestazione di idonea garanzia.

2. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1995 ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire

all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extra-contabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore. Per la comunicazione di tali dati l'amministrazione finanziaria provvede ed inviare al domicilio fiscale del contribuente, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'anagrafe tributaria, appositi questionari, approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, che il contribuente deve ritrasmettere, dopo averli debitamente compilati, alla medesima amministrazione. All'adempimento non sono tenuti i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 1995 o hanno cessato la medesima negli anni 1995 e 1996, quelli che nel 1995 si sono trovati in un periodo di non normale svolgimento dell'attività e quelli con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. In caso di mancato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di un questionario relativo ad una attività diversa da quella esercitata, i contribuenti devono provvedere autonomamente, anche utilizzando il modello di questionario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, a fornire i dati all'amministrazione finanziaria, indicando, comunque, il codice relativo all'attività effettivamente esercitata. La trasmissione del questionario contenente l'indicazione di un codice di attività diverso da quello già comunicato all'amministrazione finanziaria per il periodo di imposta 1995 produce gli stessi effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano, per il periodo di imposta 1995 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione della variazione dei dati forniti con il medesimo questionario.

3. I dati di cui al comma 2 possono essere trasmessi su supporto magnetico; in tal caso è riconosciuto al contribuente un credito di imposta di lire diecimila, da far valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella dichiara-

zione dei redditi relativi all'anno 1996. Il predetto credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile né è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

5. Il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di settore, previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 dicembre 1998 e i detti studi hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1998.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base a parametri, si applicano per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi al secondo e al terzo periodo d'imposta di durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno 1995. Per i menzionati periodi d'imposta ai parametri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, saranno apportate modificazioni con riferimento alla voce « Valore dei beni strumentali », alla voce « Compensi » con esclusione della variabile « Spese per il personale » e al fattore di adeguamento.

7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ridotto di un importo pari a quello determinato in base ai criteri che saranno stabiliti con il decreto che apporta le modificazioni indicate nel

comma 6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ma non è dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati, ivi previsto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri, ridotto del menzionato importo, può essere operato, senza applicazioni di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabilite le quote della capacità operativa degli Uffici delle entrate e della Guardia di finanza dirette al controllo delle posizioni dei contribuenti che hanno dichiarato: ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri ovvero di ammontare superiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ma inferiore a quello dichiarato in periodi di imposta precedenti in presenza di indicatori di carattere economico-aziendale, quali la ricarica lorda, la rotazione di magazzino, la produttività o resa oraria per addetto e la congruità dei costi, anomali rispetto a quelli risultanti dalle precedenti dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti o rispetto a quelli caratterizzanti il settore economico di appartenenza, tenendo anche conto dell'area territoriale nella quale è svolta l'attività.

9. In deroga all'articolo 5, comma 1, per il solo anno 1997 sono consentite le assunzioni del personale del Ministero delle finanze, limitatamente ai concorsi ultimati e in fase di ultimazione, nonché a quelli comunque già autorizzati alla data del 30 settembre 1996.

10. Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi altra causa, la direzione degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e degli uffici della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere affidata, a titolo di temporanea reggenza, con il procedimento previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

11. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal comma 10 e, in particolare, gli articoli 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, 7 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, e 7, ottavo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

12. Al fondo costituito nello stato di previsione del Ministero delle finanze in attuazione dell'articolo 3, comma 196, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono destinate: a) le somme di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656; b) le somme di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547; c) le somme derivanti dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; d) gli importi risultanti dall'applicazione, alle somme riscosse ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, delle disposizioni di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 564 del 1994. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 195, della citata legge n. 549 del 1995.

13. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 194 è sostituito dal seguente:

« 194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dal terzo periodo del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, a

decorrere dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento all'ammontare delle somme riscosse relative alle entrate di cui al comma 193 rilevate dal rendiconto dello Stato, eccedenti l'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente al netto degli incrementi di gettito derivanti dall'andamento dell'economia e di quelli, anche indiretti, indotti da modifiche normative sulle basi imponibili, sulle aliquote e sui tempi di riscossione ».

14. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai principi di legalità, imputabilità e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione;

b) riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di morte;

c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, società o ente, con o senza personalità giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di società o enti; possibilità di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione;

d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilità tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle

ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze;

e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa;

f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravità della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalità desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale;

g) individuazione della diretta responsabilità in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri;

h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'articolo 81 del codice penale;

i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacità di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da essi derivanti; previsione della applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria;

l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva;

m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorità investita del giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;

n) riduzione dell'entità della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione; revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari;

p) disciplina della riscossione della sanzione in conformità alle modalità di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa;

q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi d'imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente articolo e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro miglior commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a

tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;

r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti legislativi da emanare.

15. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di:

1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;

2) includere la dichiarazione del sostituto d'imposta, che abbia non più di dieci dipendenti o collaboratori, in una sezione della dichiarazione dei redditi;

3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i termini e le modalità di liquidazione, riscossione e accertamento;

b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, anche in unica soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente percettore; istituzione di una commissione, nominata, entro un mese

dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, presieduta da uno dei sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze, e composta da otto membri, di cui sei rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e uno esperto in materia previdenziale; attribuzione alla commissione del compito di formulare proposte, entro il 30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla presente lettera;

c) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e dei relativi allegati a mezzo di modalità che consentano:

1) una rapida acquisizione dei dati da parte del sistema informativo, nel termine massimo di sei mesi dalla presentazione stessa;

2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito è comunicato al contribuente per consentire una immediata regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare la reiterazione di errori e comportamenti non corretti e per effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi;

3) l'estensione, anche ai datori di lavoro che hanno più di venti dipendenti, dell'obbligo di garantire l'assistenza fiscale in qualità di sostituti d'imposta ai contribuenti lavoratori dipendenti;

4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e amministrazione finanziaria prevedendo per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento delle associazioni di categoria per i propri associati e degli studi professionali per i propri clienti; l'adeguamento al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilità, nonché dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione della sottoscrizione stessa:

5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti che non si avvalgono delle procedure sopra indicate;

6) la progressiva utilizzazione delle procedure telematiche, prevedendone l'obbligo per i predetti centri di assistenza fiscale per i dipendenti e per le imprese, per i commercialisti, per i professionisti abilitati, per le associazioni di categoria e per il sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi presentate e per le società di capitali in relazione alle proprie dichiarazioni;

d) razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti attraverso l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte di credito e assegni; previsione di versamenti rateizzati mensili o bimestrali con l'applicazione di interessi e revisione delle modalità di acquisizione, da parte del sistema informativo, dei dati dei versamenti autoliquidati, anche attraverso procedure telematiche, per rendere coerente e tempestivo il controllo automatico delle dichiarazioni;

e) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare, per i tributi determinati direttamente dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo; graduale estensione di tale sistema anche a tributi spettanti a diversi enti impositori, con previsione per l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del gettito tra i destinatari; istituzione di una commissione nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da uno dei sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri, di cui tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno rappresentante delle regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due esperti di diritto tributario e di finanza locale; attribuzione alla commissione del compito di stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalità attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi regionali e locali e da estendere progressivamente ai tributi era-

riali di importo predefinito e ai contributi; individuazione, entro il predetto termine, da parte della commissione, dei soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualità del servizio;

f) riorganizzazione degli adempimenti connessi agli uffici del registro, tramite l'attribuzione in via esclusiva al Ministero delle finanze, Dipartimento del territorio, della gestione degli atti immobiliari, e il trasferimento ad altri organi ed enti della gestione di particolari atti e adempimenti;

g) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni degli adempimenti di cui alle precedenti lettere;

h) semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette sugli affari, con facoltà per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entità della somma da rimborsare e alla solvibilità del contribuente. Sono altresì disciplinate le modalità con le quali l'amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi d'imposta eseguiti con procedure automatizzate;

i) revisione della composizione dei comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti comitati di compiti propositivi; istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti consultivi e propositivi.

16. I decreti legislativi che attuano i principi e criteri direttivi di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *g)*, *h)* e *i)* del comma 15 sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I

decreti legislativi che attuano i principi e criteri direttivi di cui alle lettere *b)*, *e)* ed *f)* del medesimo comma 15 sono emanati entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione di cui alla lettera *b)* del citato comma 15 formula entro il 31 dicembre 1997 proposte per trasformare la dichiarazione unificata annuale, di cui alla stessa lettera *b)*, nella sintesi annuale della situazione economica e fiscale del contribuente con riguardo al volume d'affari, ai redditi, alle retribuzioni del personale dipendente e ai contributi previdenziali e assistenziali, da presentare in unica sede.

17. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore.

18. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:

a) alla revisione delle presunzioni di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo criteri di aderenza alla prassi commerciale delle varie categorie d'impresa, assicurando la possibilità di stabilire con immediatezza, nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, la provenienza dei beni oggetto dell'attività propria dell'impresa reperiti presso i locali della medesima;

b) al riordino della disciplina delle opzioni, unificando i termini e semplificando le modalità di esercizio e di comunicazione agli uffici delle stesse, e delle relative revoche, anche tramite il servizio postale; alla eliminazione dell'obbligo di esercizio dell'opzione nei casi in cui le modalità di determinazione e di assolvimento delle imposte risultino agevolmente

comprensibili dalle scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti;

c) alla previsione, in presenza di provvedimento di diniego del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, con contestuale riconoscimento del credito, della possibilità di computare il medesimo in detrazione nella liquidazione periodica successiva alla comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione annuale;

d) alla semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;

e) alla disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone lo scomputo a fronte dei versamenti successivi;

f) alla semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo.

19. Il Ministro delle finanze promuove la costituzione di una società per azioni, con capitale iniziale non superiore a lire due miliardi, avente ad oggetto esclusivo l'effettuazione di studi e ricerche in materia fiscale.

20. La società emette azioni del valore nominale di lire 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale iniziale. Le azioni della società sono attribuite al Ministero delle finanze. Il Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro, esercita i diritti connessi alla titolarità delle azioni della società. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della società e al conferimento del capitale iniziale sono esenti da imposte e tasse.

21. La quota di capitale spettante al Ministero delle finanze, all'atto della costituzione della società, non è inferiore al cinquantuno per cento del capitale sociale. La partecipazione del Ministero delle finanze al capitale della società è mantenuta nella misura predetta sino al

momento dell'ingresso di nuovi soci nella società, potendo successivamente ridursi sino ad un limite tale da assicurare in ogni caso al Ministero delle finanze la maggioranza anche relativa del capitale della società.

22. Possono essere altresì soci della società di cui al comma 19 gli enti pubblici esercenti attività nei settori del credito e del risparmio, del controllo del mercato azionario e della vigilanza sulle assicurazioni. Dopo la costituzione la società può deliberare che una quota determinata del capitale sociale è riservata all'azionariato diffuso, definendo contestualmente le modalità del suo collocamento. L'ingresso di nuovi soci avviene mediante corrispondente aumento del capitale della società ovvero proporzionale diminuzione delle partecipazioni dei soggetti che a quel momento sono soci della società.

23. I soci pubblici della società di cui al comma 19, diversi dal Ministero delle finanze, possono trasferire le rispettive partecipazioni esclusivamente al Ministero delle finanze, al prezzo concordato tra le parti ovvero, in caso di dissenso, al prezzo stabilito da un collegio di tre arbitratori, dei quali due nominati da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo ovvero, in mancanza, dal presidente del tribunale di Roma.

24. Le partecipazioni al capitale della società non conformi alle prescrizioni del comma 23 devono essere alienate entro dodici mesi dal verificarsi del fatto che le rende tali; in caso di mancata alienazione entro detto termine è sospeso l'esercizio del diritto di voto per l'intera partecipazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato, a norma del presente comma, il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Alle predette alienazioni si applicano le disposizioni del comma 23.

25. Fuori dai casi di ingresso di nuovi soci, a seguito di aumenti o di ricostituzioni del capitale della società di cui al comma 19, la misura della partecipazione dei soci

pubblici al capitale sociale deve risultare invariata rispetto a quella spettante agli stessi soci prima di tali operazioni.

26. Qualora i soci pubblici siano più di tre l'amministrazione della società di cui al comma 19 è affidata ad un consiglio di amministrazione e il Ministro delle finanze nomina almeno uno dei suoi componenti; contestualmente il collegio sindacale deve essere composto da cinque membri effettivi e due supplenti, provvedendo il Ministro delle finanze a nominare un sindaco effettivo.

27. Il Ministro delle finanze può, nei modi da esso stabiliti, disporre ispezioni per accertare la regolarità della gestione della società di cui al comma 19. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministro delle finanze può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con lo stesso decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione della società e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Le funzioni dei commissari durano per il periodo massimo di sei mesi. Prima della cessazione dalle loro funzioni, i commissari provvedono agli adempimenti di legge e di statuto necessari per la ricostituzione degli organi amministrativi della società.

28. Se è dichiarato lo stato di insolvenza della società di cui al comma 19 ai sensi dell'articolo 195 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 il Ministro delle finanze dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa della società ai sensi del predetto regio decreto, con esclusione del fallimento.

29. I rapporti tra il Ministero delle finanze e la società di cui al comma 19 sono regolati con apposite convenzioni ovvero con accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da assicurare il corretto svolgimento delle attività della società e la permanente verifica della conformità delle stesse all'interesse pubblico.

30. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze;

b) apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziari dalla vigente normativa.

31. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione dei tributi e del rapporto con i concessionari dei servizi relativi, al fine di individuare gli aspetti dell'erogazione del servizio di riscossione sulle cui modalità gli enti impositori potranno negoziare con i concessionari in base alle specifiche esigenze locali, nonché meccanismi opportuni di remunerazione o di incentivazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) progressiva eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso, gravante sui concessionari, anche al fine di conseguire una diminuzione degli oneri per interessi passivi connessi alle anticipazioni e di ridurre i costi di gestione del sistema;

b) modificazione del vigente sistema di compensi spettanti ai concessionari, al fine di incentivare le riscossioni conseguenti alle iscrizioni a ruolo;

c) snellimento delle procedure di esecuzione, al fine di ridurre al minimo i tempi di svolgimento, per ravvicinare tem-

poralmente le fasi di accertamento e di riscossione delle imposte;

d) accelerazione dei processi di integrazione dei sistemi informatici dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione, al fine di consentire, alla prima, l'acquisizione in tempo reale delle notizie inerenti agli esiti delle riscossioni e all'andamento delle gestioni e, ai secondi, di accedere, con le opportune cautele e garanzie, alla base informativa dell'anagrafe tributaria per il reperimento dei contribuenti e l'individuazione dei cespiti sui quali indirizzare le azioni esecutive;

e) estensione della possibilità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario ovvero con procedure di pagamento automatizzato;

f) snellimento di ogni altra procedura inerente al servizio di riscossione e, in particolare, di quelle relative allo sgravio e al rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute, alla emissione dei ruoli e alla revisione del limite di importo entro il quale non può farsi luogo alla formale notifica;

g) possibilità di introduzione dell'obbligo di certificazione di inesistenza di debiti tributari, da rilasciare a cura del concessionario, per la stipula di atti pubblici.

32. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificate, sentita, ove occorra, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni che prevedono la riscossione di tributi mediante enti pubblici diversi dallo Stato stabilendo i principi ai quali si dovranno attenere le relative concessioni e le conseguenti convenzioni di attuazione al fine di garantire la massima economicità della gestione e la semplificazione degli adem-

pimenti dei contribuenti e dei rapporti del concessionario con gli enti impositori.

33. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio, approvata con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 1986, già prorogata al 31 dicembre 1996 con l'articolo 3, comma 157, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1997.

34. Gli schemi dei decreti legislativi che attuano i principi ed i criteri direttivi stabiliti ai commi 1, 14, 15, 30 e 31 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle medesime Commissioni, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive con uno o più decreti legislativi.

35. Le disposizioni recate dal presente articolo devono assicurare per il bilancio dello Stato maggiori entrate nette pari a lire 900 miliardi per l'anno 1997, a lire 1.400 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.500 miliardi per l'anno 1999.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 61.

Sopprimerlo.

Segue compensazione n. 10.

61. 64 (63. 27).

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Berselli, Fini, Contento, Pezzoli, Landi, Fei, Nuccio Car-

rara, Polizzi, Franz, Zaccchera, Butti, Nicola Pasetto, Armani, Martini, Bono.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli enti impositori diversi dallo Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge 29 settembre 1973, n. 602, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

1-bis. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

1-ter. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

1-quater. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, al quale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, il termine del 31 dicembre 1996 è prorogato fino al 31 dicembre 1998; le parole: esattore delle imposte dirette devono intendersi riferite al concessionario della riscossione; le parole: « l'intendenza di finanza » sono sostituite dalle seguenti: « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5, il termine del 31 maggio 1992 è prorogato al 31 maggio 1997;

c) al comma 8, il termine del 1° marzo 1992 è prorogato al 1° marzo 1997.

1-quinquies. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

1-sexies. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

1-septies. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di leggi finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di leggi non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

1-octies. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

1-nonies. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

1-decies. Fuori dell'ipotesi di cui al comma 9, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

1-undecies. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi degli articoli 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Conseguentemente, sopprimere i commi 14, 15 e 16.

Conseguentemente alle minori entrate derivanti dalla soppressione dei commi 14, 15 e 16 si fa fronte mediante utilizzo, fino alla concorrenza di 900 miliardi per il

1997, 400 miliardi nel 1998 e 2.500 miliardi nel 1999, delle entrate derivanti dai commi da 1 a 1-undecies.

61. 65 (63. 28).

Taradash, Tremonti, Armani,
Valensise, Delfino Teresio,
Peretti, Bono.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli enti impositori diversi dallo Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge 29 settembre 1973, n. 602, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrive nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

1-bis. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

1-ter. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

1-quater. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, al quale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, il termine del 31 dicembre 1996 è prorogato fino al 31 dicembre 1998; le parole: esattore delle imposte dirette devono intendersi riferite al concessionario della riscossione; le parole: « l'intendenza di finanza » sono sostituite dalle seguenti: « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5, il termine del 31 maggio 1992 è prorogato al 31 maggio 1997;

c) al comma 8, il termine del 1° marzo 1992 è prorogato al 1° marzo 1997.

1-quinquies. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

1-sexies. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

1-septies. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di leggi finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di leggi non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

1-octies. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

1-nonies. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

1-decies. Fuori dell'ipotesi di cui al comma 9, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

1-undecies. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi degli articoli 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

1-duodecies. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997, 1998, 1999.

Conseguentemente, sopprimere i commi 14, 15 e 16.

Conseguentemente alle minori entrate derivanti dalla soppressione dei commi 14, 15 e 16 si fa fronte mediante utilizzo, fino alla concorrenza di 900 miliardi per il 1997, 400 miliardi nel 1998 e 2.500 miliardi nel 1999, delle entrate derivanti dai commi da 1 a 1-duodecies.

61. 66 (63. 29).

Taradash, Tremonti, Armani,
Valensise, Delfino Teresio,
Peretti, Bono.

Alla rubrica, dopo le parole: adempimenti formali aggiungere le seguenti: in materia di lavoro dipendente.

61. 116 (65. 4).

Giovanni Pace, Colucci.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: delegato ad emanare fino a: decreti legislativi con le seguenti: delegato a proporre, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più disegni di legge.

61. 67 (63. 23).

Molgora, Ballaman, Bagliani,
Faustinelli, Frosio Roncalli,
Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Segue compensazione n. 1.

61. 68 (63. 14).

Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Segue compensazione n. 1.

61. 69 (63. 11).

Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Segue compensazione n. 1.

61. 70 (63. 10).

Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Segue compensazione n. 1.

61. 71 (63. 9).

Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

61. 72 (63. 8).

Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Segue compensazione n. 1.

61. 73 (63. 6).

Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Segue compensazione n. 1.

61. 74 (63. 7).

Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera h) sopprimere le parole da: previsione fino alla fine del numero 1.

Segue compensazione n. 1.

61. 75 (63. 4).

Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera h) sopprimere il numero 2).

Segue compensazione n. 1.

61. 76 (63. 5).

Peretti, Teresio Delfino.

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

61. 78 (70. 5).

Bono, Carlo Pace, Giovanni
Pace, Antonio Pepe, Alberto
Giorgetti, Berselli, Fini, Con-
tento, Armani, Martini.

Sopprimere il comma 5.

61. 79 (70. 13).

Molgora, Ballaman, Bagliani,
Faustinelli, Frosio Roncalli,
Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 5.

Segue compensazione n. 2.

61. 80

Bono, Valensise, Armani.

Al comma 5, sostituire le parole da: 31 dicembre 1998 alla fine del comma con le seguenti: 31 dicembre 1997 e i detti studi hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1997.

Segue compensazione n. 2.

61. 81 (70. 3) (Id a 70. 6).

Bono, Valensise, Armani.

Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 1998 con le seguenti: 30 giugno 1998.

61. 82 (70. 12).

Molgora, Ballaman, Bagliani,
Faustinelli, Frosio Roncalli,
Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, n. 656 si applicano alle somme riscosse ai sensi del presente articolo destinando le relative risorse al fondo per la perequazione dei trattamenti economici previsto dall'articolo 3, comma 196, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

***61. 83** (63. 1) (63. 26) (63. 17).

Carlo Pace, Bono, Martini, Armani, Giovanni Pace, Contento.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1994, n. 656, si applicano alle somme riscosse ai sensi del presente articolo destinando le relative risorse al fondo per la perequazione dei trattamenti economici previsti dall'articolo 3, comma 196, legge 28 dicembre 1995, n. 549.

***61. 84** (63. 22).

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6 sostituire le parole: 181 a 187 con le seguenti: 181 a 188.

Segue compensazione n. 2.

61. 85

Bono, Valensise, Armani.

Al comma 6, sostituire le parole: 181 a 187 con le parole: 181 a 188.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 7.

61. 86 (0. 63. 30. 2).

Bono, Armani, Valensise, Poli
Bortone, Paolone, Pagliuca,
Lo Presti.

Al comma 6, sostituire le parole: ai periodi di imposta 1996 e 1997 con le seguenti: al periodo d'imposta 1996.

Segue compensazione n. 2.

61. 87

Bono, Valensise, Armani.

Sopprimere il comma 8.

Segue compensazione n. 2.

61. 88 (0. 63. 30. 1).

Bono, Valensise, Armani.

Al comma 9 aggiungere il seguente periodo: La deroga non opera fino a quando non saranno esaurite le procedure di mobilità del personale dei Monopoli di Stato ed il suo definitivo assorbimento all'interno dell'amministrazione delle Finanze o di altre amministrazioni dello Stato.

61. 89 (0. 63. 30. 7).

Poli Bortone, Lo Presti.

Sopprimere i commi 10 e 11.

61. 90 (68. 20).

Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Bono, Armani, Martini.

Al comma 10, sopprimere le parole: o a qualsiasi altra causa.

61. 91 (68. 9).

Giovanni Pace, Contento.

Al comma 10, sopprimere le parole: o a qualsiasi altra causa.

61. 92 (68. 17).

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10, sostituire le parole: del Ministero delle finanze con le seguenti: dei Ministeri.

61. 93 (68. 6).

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 10, sostituire le parole: può essere affidata, a titolo di temporanea reggenza con le seguenti: viene affidata, a titolo di reggenza, a personale della IX qualifica funzionale.

Segue compensazione n. 10.

61. 94 (68. 22).

Giovanni Pace, Contento.

Al comma 10, dopo la parola: procedimento aggiungere le seguenti: e l'attribuzione del trattamento economico.

Segue compensazione n. 10.

61. 95 (68. 23).

Giovanni Pace, Contento.

Al comma 10, sostituire le parole: previsto dall'articolo 19, comma 3 con le seguenti: previsti dagli articoli 19, comma 3 e 24, comma 1.

Segue compensazione n. 10.

61. 96 (68. 24).

Giovanni Pace, Contento.

Al comma 10, sostituire le parole: previsto dall'articolo 19, comma 3 con le seguenti: previsti dagli articoli 19, comma 3 e 24, comma 1.

61. 97 (68. 14) (68. 13).

Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'individuazione e la nomina del funzionario reggente di cui al comma 1 debbono avvenire tassativamente sulla base dei seguenti criteri:

a) la specifica competenza professionale per lo svolgimento dell'incarico; tenendo conto del titolo di studio, delle specializzazioni accademiche e delle abilitazioni professionali tutti attinenti alle funzioni esercitate;

b) l'ordine nel ruolo;

c) lo stato dell'organico del personale dirigenziale e della IX qualifica funzionale nella circoscrizione territoriale ove si è verificata la vacanza;

d) la disponibilità alla mobilità.

61. 99 (68. 3).

Leone, Conte.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'individuazione e la nomina del funzionario reggente di cui al comma 1 del presente articolo debbono avvenire sulla base dei seguenti criteri, tassativamente elencati in ordine di importanza: a) la specifica competenza professionale per lo svolgimento dell'incarico, tenendo conto del titolo di studio, delle specializzazioni accademiche e delle abilitazioni professionali tutti attinenti alle funzioni esercitate; b) l'ordine del ruolo; c) lo stato dell'organico del personale dirigenziale e della IX qualifica funzionale nella circoscrizione territoriale ove si è verificata la vacanza; d) la disponibilità alla mobilità.

***61. 100** (68. 12).

Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'individuazione e la nomina del funzionario reggente di cui al comma 1 del presente articolo debbono avvenire sulla base dei seguenti criteri, tassativamente elencati in ordine di importanza: a) la specifica competenza professionale per lo svolgimento dell'incarico, tenendo conto del titolo di studio, delle specializzazioni accademiche e delle abilitazioni professionali tutti attinenti alle funzioni esercitate; b) l'ordine nel ruolo; c) lo stato dell'organico del personale dirigenziale e della IX qualifica funzionale nella circoscrizione territoriale ove si è verificata la vacanza; d) la disponibilità alla mobilità.

***61. 101** (68. 8).

Giovanni Pace, Contento.

All'articolo 61, al comma 12, lettera d), le parole: ai sensi del comma da 1 a 4 sono aggiunte le seguenti: ai sensi del comma 1.

61. 194.

Governo.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in merito ad un condono relativo ai tributi comunali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricomprendere tutti gli anni per i quali non si sia verificata prescrizione ai fini dell'accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) limitare le sanzioni ai minimi di legge e limitare l'applicazione degli interessi per ritardato versamento a quelli legali;

c) assicurare l'incasso ai comuni entro l'esercizio finanziario 1997.

61. 102 (63. 21).

Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente al comma 34, sopprimere le parole: 14,.

Segue compensazione n. 10.

61. 103 (64. 40).

Carlo Pace, Giovanni Pace,
Giancarlo Giorgetti, Berselli,
Fini, Contento.

Al comma 14, all'alinea, sostituire le parole da: il Governo fino a: decreti legislativi con le seguenti: il Governo è delegato a proporre, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più disegni di legge.

61. 104 (64. 36).

Molgora, Ballaman, Bagliani,
Faustinelli, Frosio Roncalli,
Giancarlo Giorgetti.

Al comma 14, all'alinea, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro un mese.

61. 105 (64. 26).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 14, all'alinea, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro due mesi.

61. 106 (64. 27).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 14, all'alinea, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro sei mesi.

61. 107 (64. 28).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 14, all'alinea, sostituire le parole: disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina con le seguenti: la normativa per modificare e integrare la disciplina.

61. 108 (64. 30).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 14, sopprimere la lettera d).

61. 109 (64. 35).

Martinelli, Fontan.

Al comma 14, sopprimere la lettera i).

61. 110 (64. 32).

Martinelli, Fontan.

Al comma 14, sopprimere la lettera l).

61. 111 (64. 33).

Martinelli, Fontan.

Al comma 14, sopprimere la lettera n).

61. 112 (64. 34).

Martinelli, Fontan.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

61. 113 (64. 10).

Peretti, Teresio Delfino.

Sopprimere i commi 15 e 16.

Conseguentemente, al comma 34, sopprimere le parole: 15,.

Segue compensazione n. 10.

61. 115 (65.50).

Bono, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Berselli, Fini, Contento, Armani, Martini.

Al comma 15, lettera a), sopprimere il numero 2.

***61. 117** (65. 1).

Leone, Armosino, Danese.

Al comma 15, lettera a), sopprimere il numero 2.

***61. 118** (65. 54).

Alessandro Rubino.

Al comma 15, lettera a), sopprimere il numero 3.

61. 119 (65. 41).

Frosio Roncalli.

Al comma 15, lettera b), dopo le parole: quelle contributive aggiungere le seguenti: , nei limiti in cui quest'ultima non comporti aggravii sui costi del contribuente e/o incrementi della spesa previdenziale.

***61. 120** (65. 11).

Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: quelle contributive aggiungere le seguenti:

nei limiti in cui quest'ultima non comporti aggravii sui costi del contribuente e/o incrementi della spesa previdenziale.

***61. 121** (65. 52).

Alessandro Rubino, Prestigiaco.

Al comma 15, lettera b), dopo le parole: unica soluzione aggiungere le seguenti: prevedendo opportune dilazioni di pagamento.

61. 122 (65. 55).

Alessandro Rubino.

Al comma 15, lettera b), dopo le parole: soluzione, con sopprimere la seguente: eventuale.

***61. 123** (65. 51).

Alessandro Rubino.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: soluzione, con sopprimere la seguente: eventuale.

***61. 124** (65. 42).

Michielon, Covre.

Al comma 15, lettera b), dopo le parole: soluzione, con sopprimere la seguente: eventuale.

***61. 125** (65. 39).

Stefani, Barral, Chiappori, Chiapparini, Covre.

Al comma 15, lettera b), sostituire le parole: con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, con le seguenti: con compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, fiscali e contributive.

***61. 126** (65. 6).

Peretti, Teresio Delfino

Al comma 15, lettera b), sostituire le parole: con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, con le seguenti: con compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, fiscali e contributive.

***61. 200.**

Alessandro Rubino, Prestigiaco.

Al comma 15, lettera b), sostituire le parole da: con eventuale compensazione fino a: attive e passive con le seguenti: con compensazione fra debiti e crediti di imposte diverse, nonché di periodi d'imposta diversi.

61. 127 (65. 45).

Molgora, Ballaman, Bagliani, Faustinelli, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) possibilità di prevedere la segnalazione, a cura del concessionario della riscossione, nell'ambito della procedura di conto fiscale, del mancato versamento da parte di contribuenti che, con continuità, effettuano il versamento di ritenute fiscali.

61. 128 (65. 48).

D'Amico.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 3).

***61. 129** (65. 3).

Leone, Armosino, Danese.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 3.

***61. 130** (65. 46).

Armani, Bono.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 3.

***61. 131** (65. 56).

Alessandro Rubino.

Al comma 15, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) in occasione di rimborsi di crediti Irpef richiesti da coniugi con dichiarazione congiunta, prevedere un rimborso personale intestato singolarmente a ciascun coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la separazione legale o il divorzio.

61. 132 (65. 36).

Frosio Roncalli.

Sopprimere i commi 17 e 18.

61. 133 (66. 7).

Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Bono, Armani, Martini.

Al comma 17, dopo le parole: norme tributarie, aggiungere le seguenti: civilistiche e.

***61. 134** (66. 8).

Alessandro Rubino, Prestigiaco.

Al comma 17, dopo le parole: norme tributarie, aggiungere le seguenti: civilistiche e.

***61. 192.**

Peretti, Teresio Delfino, Bastianoni.

Al comma 17, dopo le parole: norme tributarie, aggiungere le seguenti: civilistiche e.

***61. 135** (66. 1).

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 17, dopo le parole: norme tributarie, aggiungere le seguenti: civilistiche e.

***61. 136** (66. 3).

Stefani, Barral, Chiappori, Caparini, Covre.

Al comma 18, dopo le parole: entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

61. 137 (66. 5).

Benvenuto, Repetto, Pistone, De Benetti.

Al comma 18, lettera a), in fine, aggiungere le parole: ma senza alcun obbligo di istituire ulteriori registri vidimati.

61. 138 (66. 6).

Molgora, Ballaman, Bagliani, Faustinelli, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 18, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) alla armonizzazione dei termini di versamento in materia di imposte dirette, di imposte sul valore aggiunto e di contributi previdenziali ed assistenziali, mediante la previsione di un'unica scadenza mensile.

61. 139 (66. 2).

Stefani, Barral, Chiappori, Caparini, Covre, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 18, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) alla semplificazione delle indicazioni da inserire nelle scritture contabili degli esercenti di lavoro autonomo e d'impresa e di sostituti d'imposta, elimi-

nando gli adempimenti contabili e documentali di cui sia riconosciuta la scarsa utilità.

61. 140 (66. 9).

Stefani, Barral, Chiappori, Caparini, Covre, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 18, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) alla soppressione del documento di trasporto e ad un serio recepimento delle disposizioni relative al trasporto merci vigente negli altri Paesi dell'Unione europea.

61. 141 (66. 4).

Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Sopprimere i commi da 19 a 29.

***61. 142** (67. 2).

Carlo Paçe.

Sopprimere i commi da 19 a 29.

***61. 143** (67. 22).

Alessandro Rubino.

Sopprimere i commi da 19 a 29.

***61. 144** (67. 21).

Armani, Martini.

Sopprimere i commi da 19 a 29.

***61. 145** (67. 20).

Frosio Roncalli.

Sopprimere i commi da 19 a 29.

***61. 146** (67. 9).

Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere i commi da 19 a 29.

***61. 147** (67. 7).

Bicocchi.

Sopprimere i commi da 19 a 29.

***61. 148** (67. 6).

Teresio Delfino, Peretti.

Sopprimere i commi da 19 a 29.

***61. 149.**

Savarese, Becchetti.

All'articolo 61, sopprimere i commi: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

*** 61. 195.**

La Commissione.

Al comma 20, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

61. 150 (67. 17).

Molgora, Ballaman, Bagliani, Faustinelli, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 21.

61. 151 (67. 16).

Molgora, Ballaman, Bagliani, Faustinelli, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: non è inferiore al 51 per cento con le seguenti: è al massimo il 5 per cento.

61. 152 (67. 15).

Molgora, Ballaman, Bagliani, Faustinelli, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 22, primo periodo, premettere la parola: non.

61. 153 (67. 14).

Molgora, Ballaman, Bagliani, Faustinelli, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 23, sostituire le parole da: ovvero fino alla fine del comma con le seguenti: avendo come massimo il costo di sottoscrizione.

61. 154 (67. 13).

Molgora, Ballaman, Bagliani, Faustinelli, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 23, sostituire la parola: Roma con la seguente: Bergamo.

61. 155 (67. 11).

Molgora, Ballaman, Bagliani,
Faustinelli, Frosio Roncalli,
Giancarlo Giorgetti.

Al comma 23, sostituire la parola: Roma con la seguente: Brescia.

61. 156 (67. 12).

Molgora, Ballaman, Bagliani,
Faustinelli, Frosio Roncalli,
Giancarlo Giorgetti.

Al comma 23, sostituire la parola: Roma con la seguente: Venezia.

61. 157 (67. 10).

Molgora, Ballaman, Bagliani,
Faustinelli, Frosio Roncalli,
Giancarlo Giorgetti.

Al comma 26 aggiungere in fine il seguente periodo: Se gli incarichi di cui sopra sono assunti da dipendenti dello Stato o da enti pubblici i relativi compensi sono devoluti allo Stato.

61. 158 (67. 8).

Molgora, Ballaman, Bagliani,
Faustinelli, Frosio Roncalli,
Giancarlo Giorgetti.

Al comma 28, in fine, sopprimere le parole: con esclusione del fallimento.

61. 159 (67. 18).

Molgora, Ballaman, Bagliani,
Faustinelli, Frosio Roncalli,
Giancarlo Giorgetti.

Al comma 28, sostituire le parole: con esclusione del fallimento con le seguenti: senza escludere la procedura del fallimento.

61. 160 (67. 19).

Molgora, Ballaman, Bagliani,
Faustinelli, Frosio Roncalli,
Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 30.

Conseguentemente, al comma 34, sopprimere le parole: , 30.

61. 161 (69. 8).

Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Berselli, Fini, Contento.

Al comma 30, lettera a), sopprimere le parole da: affidando fino alla fine della lettera.

***61. 162** (69. 1).

Carlo Pace.

Al comma 30, lettera a) sopprimere le parole da: affidando, fino alla fine della lettera.

***61. 163** (69. 2).

Leone, Conte.

Al comma 30, lettera a), sopprimere le parole da: affidando fino alla fine della lettera.

***61. 164** (69. 5).

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 30, lettera a), sopprimere le parole da: affidando fino alla fine della lettera.

***61. 165** (69. 4).

Giovanni Pace, Contento, Carlo Pace, Armani, Bono, Martini.

Al comma 30, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.

61. 166 (69. 7).

D'Amico.

Sopprimere i commi da 31 a 34.

***61. 167** (71. 33).

Molgora, Ballaman, Bagliani,
Faustinelli, Frosio Roncalli,
Giancarlo Giorgietti.

Sopprimere i commi da 31 a 34.

***61. 168** (71. 24).

Bono, Carlo Pace, Giovanni
Pace, Pepe, Giorgetti, Ber-
selli, Fini, Contento.

Al comma 31, sostituire l'alea con il seguente: Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni che, nell'assicurare l'equilibrio economico di ogni concessione, siano volte al riordino della disciplina della riscossione dei tributi e del rapporto con i concessionari del servizio, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi.

***61. 169** (71. 8).

Repetto, Benvenuto.

Al comma 31, sostituire l'alea con il seguente: Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni che, nell'assicurare l'equilibrio economico di ogni concessione, siano volte al riordino della disciplina della riscossione dei tributi e del rapporto con i concessionari del servizio, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi.

***61. 170** (71. 22).

D'Amico.

Al comma 31, all'alea, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

61. 171 (71. 12).

Savarese, Becchetti.

Al comma 31, sopprimere le lettere a) e b).

61. 172 (0. 63. 30. 4).

Pagliuca, Danese, Marzano, Te-
resio Delfino, Valensise,
Conte.

Al comma 31, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: ad eccezione dei contributi obbligatori dovuti a soggetti impositori diversi dallo Stato.

***61. 173** (0. 63. 30. 5).

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 31, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: ad eccezione dei contributi obbligatori dovuti a soggetti impositori diversi dallo Stato.

***61. 190**

Rabbito.

Al comma 31, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: ad eccezione dei contributi obbligatori dovuti a soggetti impositori diversi dallo Stato.

***61. 193**

Ferrari, Mario Pepe, Ricci, Ca-
sinelli.

Al comma 31, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: ad eccezione di contratti speciali.

61. 174 (0. 63. 30. 6).

Teresio Delfino, Peretti, Grillo,
Di Nardo.

Al comma 31, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , con eliminazione del visto da parte dell'ente impositore sui verbali di infruttuosa esecuzione.

***61. 175** (71. 27).

Benvenuto, Repetto

Al comma 31, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con eliminazione del visto, da parte dell'ente impositore, sui verbali di infruttuosa esecuzione.

***61. 176** (71. 13).

Biocchi.

Al comma 31, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) estensione della possibilità di versamento al concessionario della riscossione dell'imposta comunale sugli immobili e delle somme iscritte a ruolo senza vincoli di competenza territoriale anche tramite il sistema di delega bancaria ovvero con procedure di pagamento automatizzato.

61. 177 (71. 19).

D'Amico.

Al comma 31, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: con obbligo di riversamento dei flussi finanziari, per il tramite del concessionario, ai fini della rendicontazione.

***61. 178** (71. 14).

Bicocchi.

Al comma 31, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: con obbligo del riversamento dei flussi finanziari, per il tramite del concessionario, ai fini della rendicontazione.

***61. 179** (71. 28).

Benvenuto, Repetto

Al comma 31, dopo la lettera f) inserire la seguente:

f-bis) controllo automatico fra emissione dei ruoli ed eventuali sanatorie che di fatto hanno eliminato la violazione, al fine di evitare inutili passaggi burocratici e ulteriori adempimenti per il contribuente.

61. 180 (71. 31).

Molgora, Ballaman, Bagliani,
Faustinelli, Frosio Roncalli,
Giancarlo Giorgetti.

Al comma 32, dopo le parole: possono essere modificate, aggiungere le seguenti:

previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e.

61. 181 (71. 25).

Benvenuto, Repetto, Pistone.

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Governo definisce, con apposito provvedimento, adeguati interventi, tenuto conto della normativa vigente, per favorire le aggregazioni delle società concessionarie, attraverso fusioni ed incorporazioni, a dimensione regionale.

61. 182 (71. 15).

Bicocchi.

Sopprimere il comma 33.

61. 183 (71. 3) (Id. a 71. 17 e 71. 18)

Acierno.

Al comma 33, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 luglio 1997.

61. 184 (71. 32).

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman, Bagliani, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 34, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla data della trasmissione.

61. 185 (69. 6) (71. 23) (63. 25).

Cavaliere.

Sopprimere il comma 35.

61. 186 (73. 1).

Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Armani, Bono.

Sostituire la parola: devono, con le parole: si augura possano.

61. 187 (73. 3).

Bono, Armani.

Dopo la parola: devono, aggiungere la parola: sperabilmente.

61. 188 (73. 4).

Bono, Armani.

All'articolo 61, comma 35, le parole: 900 miliardi per l'anno 1997, 1.400 miliardi per l'anno 1998 e: 2.500 miliardi per l'anno 1999 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: 800 miliardi per l'anno 1997, 1.100 miliardi per l'anno 1998, 2.200 miliardi per l'anno 1999.

Conseguentemente, nell'A. C. 2371-A, sotto la voce Ministero delle finanze, modificare, nella Tabella B, l'accantonamento di segno negativo, per incremento di entrate tributarie, come segue:

(in milioni di lire)

1997 - 300.000;
1998 - 800.000;
1999 - 800.000;

apponendo per gli anni 1998 e 1999 la lettera c).

Modificare gli importi della nota b) in calce allo stesso accantonamento, come segue:

1997 + 300.000;
1998 + 300.000;
1999 + 300.000.

Inserire in calce la seguente nota:

c) accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera c) per i seguenti importi:

1998: 500.000;
1999: 500.000.

Sull'accantonamento di segno positivo relativo al Ministero del tesoro modificare l'importo relativo alla nota b) come segue: 1997: + 200.000 apporre la lettera b) sugli importi relativi agli accantonamenti del Ministero dei trasporti e della navigazione, apponendo la seguente nota piè pagina:

(b): accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifi-

cazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera b) per i seguenti importi:

1997 100.000;
1998 300.000;
1999 300.000.

Apporre la lettera c) sugli importi relativi agli anni 1998 e 1999 dell'accantonamento positivo relativo al Ministero delle risorse agricole apponendo la seguente nota a piè di pagina:

(c): accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera b) per i seguenti importi:

1998: 500.000;
1999: 500.000.

61. 196.

Governo.

Sostituire le parole da: 900 miliardi fino alla fine, con le seguenti: 950 miliardi per l'anno 1997, a lire 1.460 miliardi per il 1998 2.580 miliardi per il 1999.

61. 189 (73. 2).

Bono, Armani.

Dopo l'articolo 61 aggiungere il seguente:

ART. 61-bis. — 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli enti impositori diversi dallo Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, devono, entro il 31 marzo 1997, iscriverne nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicato una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4 il termine del 31 dicembre 1996 è sostituito dal seguente « fino al 31 dicembre 1998 »;

le parole « esattore delle imposte dirette » si intendono riferite al concessionario della riscossione;

le parole « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate ».

b) al comma 5 il termine del 31 maggio 1992 modificato in quello del 31 maggio 1997.

c) al comma 8 il termine del 1° marzo 1992 modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non

finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della concorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente, come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma 9, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi degli articoli 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 si applica l'articolo 32, comma 3, del medesimo d.P.R., a decorrere dal 1° gennaio 1997.

61. 03 (73. 02).

Armani, Bono, Valensise.

COMPENSAZIONI

(Le compensazioni costituiscono parte integrante degli emendamenti al disegno di legge 2372 nei quali sono richiamate)

Compensazione n. 1

Conseguentemente, modificare gli importi alla tabella C.

Legge n. 146 del 1980, articolo 36 Istituto nazionale di statistica (cap. 1184):

1997: - 210.000;

1998: - 210.000;

1999: - 210.000;

Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567 16603 16674 16675 17776 16800 17870 17871 17872 17873 17874):

1997: - 380.000;

1998: - 380.000;

1999: - 380.000.

Legge n. 951 del 1977, articolo 11, contributo al C.N.R. (cap. 7502):

1997: - 280.000;

1998: - 280.000;

1999: - 280.000;

Legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995 ASI (capp. 7504 e 7527):

1997: - 320.000;

1998: - 320.000;

1999: - 320.000.

Conseguentemente, alla copertura finanziaria si provvede attraverso le entrate derivanti dall'aumento dei cinque punti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 68 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Tale aumento può essere disposto dal Ministro delle finanze, a ciò autorizzato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, fino a concorrenza della necessaria copertura, aggiungere il seguente articolo:

ART. 72-ter

1. I soggetti obbligati a corrispondere un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 C.C., devono eseguire una ritenuta di acconto per l'esercizio 1997 del 2 per cento e per gli esercizi 1998 e 1999 dell'1 per cento sull'ammontare complessivo di tale trattamento maturato al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni ed al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è riscossa mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, in tre rate di uguale importo che devono essere versate

rispettivamente entro il 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre 1997, 1998, 1999.

3. Nella dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa agli anni 1997, 1998, 1999, saranno indicati i nominativi dei soggetti aventi diritto al trattamento di fine rapporto a carico dei quali è stata eseguita la ritenuta, l'ammontare di trattamento maturato sul quale è stata commisurata la ritenuta e l'ammontare della ritenuta stessa, che sarà dedotta dall'imposta dovuto all'atto dell'erogazione del suddetto trattamento.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione prevista dal quarto comma dell'articolo 2120 C.C. è calcolata sull'ammontare del trattamento maturato al netto della ritenuta eseguita.

Qualora si renda necessario, si utilizza la seguente ulteriore copertura:

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis. 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che

non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1- marzo 1992 va modificato in quello del 1- marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1-gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 4

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

ART. 72-ter

1. I soggetti obbligati a corrispondere un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, devono eseguire una ritenuta di acconto per l'esercizio 1997 del 2 per cento e per gli esercizi 1998 e 1999 dell'1 per cento sull'ammontare complessivo di tale trattamento maturato al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni ed al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è riscossa mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, in tre rate di uguale importo che devono essere versate rispettivamente entro il 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre 1997, 1998, 1999.

3. Nella dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa agli anni 1997, 1998, 1999, saranno indicati i nominativi dei soggetti aventi diritto al trattamento di

fine rapporto a carico dei quali è stata eseguita la ritenuta, l'ammontare di trattamento maturato sul quale è stata commisurata la ritenuta e l'ammontare della ritenuta stessa, che sarà dedotta dall'imposta dovuto all'atto dell'erogazione del suddetto trattamento.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione prevista dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile è calcolata sull'ammontare del trattamento maturato al netto della ritenuta eseguita.

Compensazione n. 5

Consequentemente, aggiungere i seguenti articoli:

ART. 55-bis. 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1- marzo 1992 va modificato in quello del 1- marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve es-

sere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1-gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Qualora si renda necessario, fino a concorrenza della necessaria copertura, aggiungere la seguente ulteriore compensazione.

ART. 72-ter

1. I soggetti obbligati a corrispondere un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, devono eseguire una ritenuta di acconto per l'esercizio 1997 del 2 per cento e per gli esercizi 1998 e 1999 dell'1 per cento sull'ammontare complessivo di tale trattamento maturato al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni ed al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è riscossa mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, in tre rate di uguale importo che devono essere versate rispettivamente entro il 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre 1997, 1998, 1999.

3. Nella dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa agli anni 1997, 1998, 1999, saranno indicati i nominativi dei soggetti aventi diritto al trattamento di fine rapporto a carico dei quali è stata eseguita la ritenuta, l'ammontare di trattamento maturato sul quale è stata commisurata la ritenuta e l'ammontare della ritenuta stessa, che sarà dedotta dall'imposta dovuto all'atto dell'erogazione del suddetto trattamento.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione prevista dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile è calcolata sull'ammontare del trattamento maturato al netto della ritenuta eseguita.

Compensazione n. 6

Consequentemente alla copertura finanziaria si provvede attraverso le entrate derivanti dall'aumento di cinque punti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Tale aumento può essere disposto dal Ministro delle finanze, a ciò autorizzato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449.

Compensazione n. 7

Consequentemente, aggiungere il seguente articolo:

ART. 55-bis. 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma

pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1- marzo 1992 va modificato in quello del 1- marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non

finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1-gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 8

Conseguentemente, modificare gli importi alla tabella C

Legge n. 146 del 1980, articolo 36 Istituto nazionale di statistica (cap. 1184):

1997: - 210.000;

1998: - 210.000;

1999: - 210.000;

Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567 /6603 /6674 /6675 /7776 /6800 /7870 /7871 /7872 /7873 /7874):

1997: - 380.000;

1998: - 380.000;

1999: - 380.000.

Legge n. 951 del 1977, articolo 11, contributo al C.N.R. (cap. 7502):

1997: - 280.000;

1998: - 280.000;

1999: - 280.000;

Legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995 ASI (capp. 7504 e 7527):

1997: - 320.000;

1998: - 320.000;

1999: - 320.000.

Compensazione n. 9

Consequentemente, modificare gli importi alla tabella C

Legge n. 146 del 1980, articolo 36 Istituto nazionale di statistica (cap. 1184):

1997: - 210.000;

1998: - 210.000;

1999: - 210.000;

Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567/16603/16674/16675/17776/16800/17870/17871/17872/17873/17874):

1997: - 380.000;

1998: - 380.000;

1999: - 380.000.

Legge n. 951 del 1977, articolo 11, contributo al C.N.R. (cap. 7502):

1997: - 280.000;

1998: - 280.000;

1999: - 280.000;

Legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995 ASI (capp. 7504 e 7527):

1997: - 320.000;

1998: - 320.000;

1999: - 320.000.

Consequentemente, alla copertura finanziaria si provvede attraverso le entrate derivanti dall'aumento di tre punti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 68 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Tale aumento può essere disposto dal Ministro delle finanze, a ciò autorizzato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449.

Compensazione n. 10

Consequentemente, modificare gli importi alla tabella C:

Legge n. 146 del 1980, art. 36 Istituto nazionale di statistica (cap. 1184):

1997: - 210.000;

1998: - 210.000;

1999: - 210.000.

Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567/16603/16674/16675/17776/16800/17870/17871/17872/17873/17874):

1997: - 290.000;

1998: - 290.000;

1999: - 290.000.

Legge n. 951 del 1977, art. 11, contributo al CNR (cap. 7502):

1997: - 280.000;

1998: - 280.000;

1999: - 280.000.

Legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995 ASI (capp. 7504 e 7527):

1997: - 220.000;

1998: - 220.000;

1999: - 220.000.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli
nella seduta del 12 novembre 1996.**

Andreatta, Dini.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 11 novembre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ALBONI ed altri: « Norme per l'estensione del ruolo d'onore agli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa italiana » (2676);

CORDONI: « Disciplina del turismo rurale » (2677);

SIMEONE ed altri: « Disciplina delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco » (2678);

BIELLI ed altri: « Disciplina dei dottorati di ricerca convenzionati » (2679);

VOLONTÈ e PANETTA: « Modifica all'articolo 14 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, in materia di indennità di carica per i sindaci » (2680).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 11 novembre 1996 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica

italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 (2675) ».

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PITTELLA: « Norme in favore dei giovani. Istituzione del Consiglio nazionale e dei consigli regionali della gioventù, nonché del Dipartimento per le politiche giovanili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri » (1725) *Parere delle Commissioni V, VII, XI e XII;*

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Modifica all'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di costituzione delle comunità montane » (1842);

NAN: « Abrogazione dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, in materia di obbligo

di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessione della proprietà o del godimento di immobili » (1848);

PISTELLI ed altri: « Norme sul funzionamento dei comitati regionali di controllo » (1853) *Parere della V Commissione;*

BECCHETTI: « Abrogazione dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, in materia di obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessione della proprietà o del godimento di immobili » (1886);

GNAGA ed altri: « Istituzione della provincia dell'arcipelago toscano » (1905) *Parere della V Commissione;*

alla II Commissione (Giustizia):

COLA ed altri: « Modifiche agli articoli 309, 310 e 324 del codice di procedura penale concernenti la competenza in tema di impugnazione delle misure cautelari personali e reali » (1313) *Parere della I Commissione;*

LI CALZI: « Norme in materia di stato giuridico e di trattamento economico dei magistrati ordinari » (2037) *Parere delle Commissioni I e V;*

MANTOVANO ed altri: « Modifica all'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di passaggio dei magistrati dalle funzioni reagenti alle funzioni giudicanti e viceversa » (2459) *Parere della I Commissione;*

alla III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 settembre 1995 » (2472) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X, XI e XIII;*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla sede tra la Fondazione europea per la Formazione Professionale e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due Scambi di note » (2512) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIV;*

alla IV Commissione (Difesa):

TASSONE: « Norme per la razionalizzazione e per l'aumento dei flussi di entrata nel bilancio della Difesa » (1439) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XII;*

MENIA: « Concessione alla Associazione 'Comune di Fiume in esilio' della medaglia d'oro al 'Valor militare', alla memoria dei suoi cittadini che in guerra e in pace hanno servito la Patria » (1565) *Parere della I Commissione;*

DI LUCA: « Istituzione del Corpo della guardia costiera e accorpamento delle funzioni in materia di vigilanza, polizia marittima, controllo e soccorso in mare » (1799) *Parere delle Commissioni I, V, VI, IX e XI;*

BENEDETTI VALENTINI e NERI: « Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile, al valore dell'esercito, al valore aeronautico e al valore di marina o ai loro congiunti » (1908) *Parere delle Commissioni I e V;*

alla V Commissione (Bilancio):

CAMPATELLI: « Rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante interventi di sostegno in favore dei consorzi per il commercio estero tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane » (1695) *Parere della X Commissione;*

BONO ed altri: « Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concernente l'istitu-

zione delle 'cabine di regia' nazionale e regionali » (1971) *Parere delle Commissioni I, X e XIV*;

alla VI Commissione (Finanze):

SCALIA: « Norme per l'esercizio dell'opzione fiscale in materia di spese per la difesa e istituzione del Dipartimento per la difesa civile non violenta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri » (333) *Parere delle Commissioni I, IV e V*;

COLA ed altri: « Modifiche al regime delle agevolazioni tributarie per la prima casa » (1864) *Parere delle Commissioni I e II*;

BOSCO ed altri: « Norme per la concessione di contributi sostitutivi dei benefici di esenzione dall'IVA nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976 » (1876) *Parere delle Commissioni I, V e VIII*;

CASCIO: « Norme per il trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni » (2356) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX e X*;

alla VII Commissione (Cultura):

NICCOLINI: « Norme in favore delle produzioni cinematografiche, televisive e teatrali indipendenti » (1493) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria) e X*;

DE MURTAS ed altri: « Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche e norme concernenti gli enti pubblici di ricerca e la programmazione della ricerca scientifica » (1771) *Parere delle Commissioni I, III, IV, V, XI e XIV*;

BALOCCHI: « Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del soggetto dell'educazione » (2027) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V, XI e XII*;

DUCA ed altri: « Istituzione del Museo tattile nazionale 'Omero' » (2068) *Parere delle Commissioni I, V e XII*;

OLIVO e BOVA: « Istituzione del corso di laurea in scienze della riabilitazione » (2079) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V, XI e XII*;

alla VIII Commissione (Ambiente):

SCALIA: « Norme per fronteggiare le necessità abitative determinate dall'ingresso in Italia di profughi e sfollati e da calamità naturali » (304) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni) e V*;

POLI BORTONE: « Norme in materia di pianificazione ambientale » (939) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI, XII e XIII*;

PITTELLA: « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge-quadro sulle aree protette) » (1826) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XIII e XIV*;

OLIVO e BOVA: « Norme per garantire l'accessibilità degli edifici pubblici o aperti al pubblico e per il rifinanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche » (2080) *Parere delle Commissioni I, V e XII*;

alla X Commissione (Attività produttive):

LORENZETTI ed altri: « Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, in materia di confezionamento del pane precotto surgelato » (120) *Parere delle Commissioni I e XII*;

PITTELLA e MOLINARI: « Trasferimento alle regioni Basilicata e Campania delle infrastrutture realizzate dallo Stato

ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 » (1731) *Parere delle Commissioni I, V e VIII*;

alla XI Commissione (Lavoro):

BASTIANONI e VOLONTÈ: « Modifiche alla legge 11 maggio 1990, n. 108, recante disciplina dei licenziamenti individuali » (1281) *Parere delle Commissioni I e VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti la materia tributaria)*;

GASPARRI: « Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti » (1584) *Parere delle Commissioni I e V*;

MATACENA: « Norme in materia di impiego dei lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria » (1815) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XIII*;

alla XII Commissione (Affari sociali):

SCALIA: « Norme per garantire l'opzione per la dieta vegetariana nelle mense e nei luoghi di ristoro pubblici e privati » (326) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni)*;

SIMEONE: « Riforma delle professioni sanitarie tecniche ed infermieristiche ed istituzione dei relativi ordini professionali » (1685) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI e XIV*;

COLOMBINI e CASCIO: « Istituzione del corso di perfezionamento per direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere » (1800) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

POLI BORTONE ed altri: « Disciplina del settore della pesca » (1085) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma*

1-bis, del regolamento limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, IX, X, XI e XIV;

SCARPA BONAZZA BUORA ed altri: « Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura » (1530) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI e XIV*;

NOCERA e PERETTI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) » (1803) *Parere delle Commissioni I, II, V e XI*.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - con lettera in data 11 novembre 1996, ha trasmesso copia della deliberazione n. 144 del 1996 - approvata dalla sezione di controllo nella seduta del 21 giugno 1996 - con cui riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione delle opere « incompiute » del provveditorato alle opere pubbliche per le Marche - Ancona.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera del 9 novembre 1996, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto nella risposta all'interrogazione NOVELLI n. 4/00041, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 24 settembre 1996, concernente l'organico dei funzionari direttivi della casa circondariale « Le Nuove » di Torino.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio del controllo ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad

interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta dell'11 novembre 1996, pagina 2433, prima colonna, alla tredicesima riga, dopo la parola « navigazione » inserire « e le regioni interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno ».

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

